

Piano di Assetto del Territorio del Comune di PETTORAZZA GRIMANI

PARERE ISTRUTTORIO RELATIVO ALLA FASE DI APPROVAZIONE

INDICE

PREMESSA

NEL MERITO:

A) Metodo e criteri assunti per l'esame

B) Considerazioni generali sul P.A.T.

C) Valutazioni rispetto alle singole discipline/materie

- ◆ Compatibilità rispetto al P.T.C.P. e rispetto della normativa; coerenza interna dello strumento comunale
- ◆ Compatibilità rispetto al P.T.R.C.
- ◆ Valutazione ambientale strategica

CONCLUSIONI

***PREMESSA:** adempimenti relativi alla fase preliminare, all'elaborazione, all'adozione, pubblicazione e trasmissione del Piano.*

Il Comune di Pettorazza Grimani con deliberazione della Giunta n. 31 del 19 luglio 2008 ha adottato il Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale Preliminare, come previsto dall'art. 3, comma 5, nonché dagli artt. 5 e 14 della L.R. 11/2004.

Con successiva deliberazione della Giunta n. 22 del 6 aprile 2013 il Comune di Pettorazza Grimani ha adottato, in sostituzione del precedente, un nuovo Documento Preliminare utilizzando la procedura prevista dall'art. 14 della L.R. 11/2004 in alternativa all'originale modalità copianificata con la Provincia di Rovigo, ai sensi dell'art.15 della medesima legge, escludendo, come concordato con la Commissione regionale VAS, la redazione di anche un nuovo Rapporto Ambientale.

Conseguentemente, il Comune ha predisposto gli elaborati di analisi e di progetto del Piano di Assetto del Territorio in esame.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 5 aprile 2019, il Comune di Pettorazza Grimani ha adottato, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 11/2004, gli elaborati di progetto costituenti il Piano di Assetto del Territorio, il Quadro Conoscitivo, nonché i rimanenti elaborati di analisi, ivi compresa la relazione ai fini della Valutazione di Compatibilità Idraulica.

Con note protocolli nn. 2843 e 2845 del 03/07/2020, acquisite agli atti della Provincia di Rovigo con protocollo A/GE/2020/0013484 del 17/07/2020, il Responsabile dei Servizi tecnici del Comune di Pettorazza Grimani ha dichiarato che, in seguito alle procedure di pubblicazione e deposito del PAT avvenute dal 14/05/2019 al 13/06/2019, non sono pervenute osservazioni riguardanti il medesimo nei 30 giorni successivi, e ha trasmesso – parte su supporto cartaceo e parte in un DVD – la seguente documentazione tecnica, per il seguito di competenza:

- Quadro conoscitivo;
- Copia Cartacea della VAS;
- Dichiarazione del dirigente tecnico di avvenuta pubblicazione e assenza di osservazioni;
- PAT adottato composto da:

Elaborati grafici:

• Tav. A.1 – Carta Litologica	1:10.000
• Tav. A.2 – Carta Idrogeologica	1:10.000
• Tav. A.3 – Carta Geomorfologia	1:10.000
• Tav. A.4 – Carta uso del	1:10.000
• Tav. A.5 - Carta della copertura del suolo agricolo	1:10.000
• Tav. A.6 – Carta della superficie agricola utilizzata	1:10.000

b – Elaborati di progettuali e di valutazione:

• b.1 – Relazione Tecnica	
• b.2 – Relazione sintetica	
• b.3 – Norme Tecniche	
• b.4 – Studio geologico	
• b.5 - Studio agronomico	
• b.6 – Valutazione di compatibilità idraulica;	
• b.7 – Rapporto ambientale (V.A.S.)	
Mosaicatura strumenti urbanistici comuni contermini	1:10.000
Scenario 0	1:10.000
Scenario 1	1:10.000
Linee preferenziali di sviluppo residenziale e commerciale	1:10.000
• b.8 Sintesi non tecnica	
• b.9 Valutazione di incidenza ambientale	
• Elaborati grafici di Progetto:	
• Tav. P 1 – Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale	1:10.000
• Tav. P.2 – Carta delle invarianti	1:10.000
• Tav. P 3 – Carta delle fragilità	1:10.000
• Tav. P. 4 – Carta della trasformabilità	1:10.000
• Tav. P. 5 – Ambiti di urbanizzazione consolidata - AUC	1:10.000

Con nota protocollo n. 1684 del 03/01/2022, acquisita agli atti della Provincia di Rovigo con protocollo A/GE/2022/0001143 del 20/01/2022, la Regione del Veneto ha comunicato che il parere motivato n. 296 del 23/12/2021 espresso dalla Commissione VAS era in corso di pubblicazione.

Con successiva nota protocollo n. 22107 del 19/01/2022 prot. n. 22107, acquisita agli atti della Provincia di Rovigo con protocollo A/GE/2022/0001027 del 19/01/2022, la Regione del Veneto ha inoltrato il provvedimento di validazione del Quadro Conoscitivo del PAT del Comune di Pettorazza Grimani, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004.

Con successiva nota protocollo n. 4956 del 02/11/2022 acquisita agli atti della Provincia di Rovigo con protocollo A/GE/2022/0025348 del 03/11/2022 il Comune di Pettorazza Grimani ha integrato la documentazione necessaria all'istruttoria e inoltrato la seguente documentazione:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 5 Aprile 2019 di approvazione del PAT;
 - la Valutazione di Compatibilità Idraulica (parere favorevole con prescrizioni della Regione Veneto prot. n. 112736 del 20/03/2019 - parere favorevole con prescrizioni del Consorzio di Bonifica Adige Po (prot. n. 2747 del 13/03/2019);
- con ciò completando la *trasmissione* della documentazione ai fini dell'istruttoria e dell'approvazione del PAT.

La Provincia di Rovigo, con nota protocollo P/GE/2023/0008616 del 13/04/2023 comunicava ufficialmente al Comune di Pettorazza Grimani la richiesta di integrazioni e chiarimenti ai sensi dell'art. 14, comma 5, della L.R. 11/2004, chiarimenti e integrazioni in parte pervenuti con nota prot. n. 3145, acquisita agli atti provinciali con protocollo A/Ge/2023/0016054 del 07/07/2023, e successivamente integrati con nota prot. n. 1519 del 10/4/2024, acquisita agli atti provinciali con protocollo A/GE/2024/0008591 del 10/04/2024 e relativi allegati, in particolare, ai fini dell'esito istruttorio:

- NT_chiarimenti (prot. n. 3145 del 7/7/2023)
- Tav_P1_VincoliPianifTerr_chiarimenti (prot. n. 3145 del 7/7/2023)
- Tav_P2_Invarianti_chiarimenti (prot. n. 3145 del 7/7/2023)
- Tav_P4_Trasformabilità_chiarimenti (prot. n. 3145 del 7/7/2023)
- All.1_Regolamento Polizia Idraulica Pettorazza (prot. n. 1519 del 10/4/2024)
- All.2_Boschi PTCP (prot. n. 1519 del 10/4/2024)
- All.3_tavP6_Contenuti_PRG_PAT (prot. n. 1519 del 10/4/2024)
- All.4_Chiarimenti_art.36 (prot. n. 1519 del 10/4/2024)

Ricevuti i chiarimenti a corredo della necessaria documentazione, gli Uffici provinciali competenti istruiscono compiutamente il PAT del Comune di Pettorazza Grimani, esprimendo i seguenti esiti nel presente parere che andrà recepito dal Dirigente dell'Area Lavori Pubblici della Provincia di Rovigo con atto formale – Valutazione Tecnica Provinciale.

NEL MERITO:

A) Metodo e criteri assunti per l'esame

In conseguenza della natura di atto complesso del P.A.T., le valutazioni che la Provincia è chiamata a compiere ai fini dell'approvazione da un lato non possono qualificarsi come un mero controllo di legittimità, dall'altro devono garantire le prerogative comunali; ciò corrisponde alla necessità di interpolare il rispetto delle scelte che, nelle materie di competenza, afferiscono alla discrezionalità amministrativa del Comune, con l'esercizio del ruolo provinciale, nei limiti di quanto definito dalla L.R. 11/2004. e, in particolare, degli artt. 3, 12, 14, 15, 16, 22.

L'analisi del P.A.T. deve esser condotta rispetto alla normativa vigente e ai Piani Territoriali per materia sovraordinati, per quanto concerne i "termini di paragone" esogeni, dovendo poi lo strumento risultare coerente con se stesso sotto i profili che in modo basilare non solo lo caratterizzano, ma ne garantiscono fondatezza e attendibilità progettuale.

Per quanto concerne la valutazione del primo tipo, si evidenzia la (non casuale) differenziazione dei termini utilizzati dalla Legge sopra citata negli articoli 3, comma 1, 12, comma 2, e 14, comma 6, – nell'ordine: coerenza, conformità, compatibilità - per esprimere la relazione fra il P.A.T. e i piani sovraordinati, a suggerire una gradualità nella relazione in funzione del grado di potere amministrativo puntualmente esercitato, quindi, corrispondentemente, del grado di cogenza della norma o della parte di piano valutata.

In attuazione di quanto sopra, l'Ufficio provinciale istruttore il P.A.T. ha individuato la seguente casistica cui ricondurre gli esiti della presente Relazione istruttorie.

I. Il parere rileva un'*incongruenza/insufficienza degli elementi progettuali* (norme tecniche, tav. progetto) rispetto alla pianificazione di livello superiore o ai dati conoscitivi del territorio stesso concernenti il quadro conoscitivo o la tutela delle invarianti (trattasi delle fattispecie dell'art. 14, comma 6, L.R. 11/2004): **modifica d'ufficio** (integrativa, modificativa, stralcio)* della norma/tavola.

II. Il parere rileva un'*incongruenza/insufficienza di elementi di analisi* (che siano contenuti però nel quadro conoscitivo); se trattasi di un elaborato previsto dagli atti di indirizzo (o da altra fonte non legislativa), esso non può intendersi per ciò solo elemento essenziale, ancorché suggerito al fine di rendere completa ed esaustiva la progettazione successiva. Tuttavia, nel momento in cui il Comune decise di cogliere il suggerimento dell'atto di indirizzo e di redigere quell'atto di analisi (poi adottato), esercitò con effetti giuridicamente vincolanti la propria discrezionalità, nel senso che tale scelta successivamente rappresenta il parametro della coerenza del progetto del Comune. Conseguentemente, allorché si riscontrino delle lacune in detti elementi di analisi, per coerenza con le scelte del Comune e per non sviare l'esito dell'analisi dalla sua funzione tipica (ossia, invece che agevolare la comprensione delle scelte effettuate, una tavola di

analisi “incompleta” risulta fuorviante), il Comune sarà messo nella condizione di **integrare l’elaborato**. Nel corso dell’istruttoria (prima dell’eventuale CT o nella sua seduta) si assegnerà dunque il termine di cui all’art. 14, comma 5, L.R. 11/2004 per l’integrazione suddetta, e dei nuovi elaborati si darà atto in sede di approvazione.

Allorché – cosa concretamente difficile da realizzarsi – la corretta rappresentazione o comunque l’integrazione documentale dovesse ripercuotersi sulle scelte progettuali, e ciò rientrasse nella casistica di cui all’art. 14, comma 6, L.R. 11/2004*, seguirà altresì la corrispondente modifica d’ufficio.

- III. Diversamente dalla fattispecie II, se il parere rileva l’*assenza di elementi di analisi* (contenuti nel quadro conoscitivo), che il Comune non ha ritenuto integralmente di assumere, pur trattandosi di tavola/elemento previsto dagli atti di indirizzo, per le stesse ragioni sopra esposte si ritiene in generale di non poter indurre l’elaborazione integrale dell’atto, dovendo invece **soppressedere**. Ciò incontra comunque l’insuperabile limite dell’esaustività della motivazione (in termini di completezza e coerenza delle scelte progettuali) che vizierebbe il Piano per eccesso di potere: in tal caso ci si ricondurrebbe alla fattispecie II.
- IV. Il parere chiede al Comune di fornire *chiarimenti* in merito agli elementi di fatto, conoscitivi o alle scelte ad essi conseguenti. Essi verranno formalmente richiesti e **resi con atto separato o in sede dell’eventuale Comitato Tecnico**. Allorché in conseguenza degli stessi dovesse crearsi la necessità di integrare alcuni elementi di analisi e addirittura di procedere a modifiche d’ufficio, si procederà rispettivamente secondo le fattispecie II e I, ovviamente laddove sussistano tutti i richiesti presupposti.
- V. Il parere rileva una carenza “lieve” del quadro conoscitivo. Si ritiene che la carenza rientri in tale fattispecie quando non si riverbera, o lo fa in modo non significativo, sulle scelte progettuali. In tal caso si procede assegnando il termine di cui al comma 5 art. 14 L.R. 11/2004, in modo analogo alla fattispecie II, con l’unica particolarità che ciò può accentuare l’opportunità di convocare nuovamente l’eventuale CT per valutare gli esiti e i riflessi di tale integrazione.
- VI. Fuori dalle previsioni dei commi 5 e 6 art. 14 L.R. 11/2004, il P.A.T. non è “sanabile” d’ufficio (a meno di ledere la competenza del Comune e le prerogative dei cittadini); se trattasi di incompletezza non integrabile (vd. fattispecie V) del quadro conoscitivo o di necessaria formazione di PATI, si **restituirà** il P.A.T. al Comune con le specifiche indicazioni cui ottemperare; nei rimanenti casi lo Strumento **non è approvabile**.

* Entro i limiti del comma 6, art. 14 L.R. 11/2004, laddove le modifiche investano la discrezionalità progettuale del Comune, in luogo della modifica d’ufficio è più corretto procedere all’**approvazione condizionata** (all’integrazione/modifica del piano sul punto) del P.A.T..

** In relazione alle integrazioni e al conseguente supplemento istruttorio previsto dal comma 5 dell’art. 14 L.R. 11/2004, appare utile precisare quelli che, ad avviso della Provincia - in qualità di soggetto istruttore e approvante il P.A.T. ex art. 14 L.R. 11/2004 -, debbono considerarsi i parametri entro cui è legittimamente possibile un eventuale scostamento del P.A.T. dalle previsioni dei piani sovraordinati nelle materie di loro competenza. La “formale disapplicazione” del Piano di area vasta avverrà allorché la discrasia fra i due piani sia riconducibile a una delle seguenti fattispecie.

1. Errore materiale del P.T.C.P./P.T.R.C., quale un refuso, un simbolo o una grafia che palesemente non traducono una scelta/valutazione, ma solo materialmente (e non correttamente) sono stati inseriti nel Piano.

2. La scelta progettuale operata dal centro di potere competente è stata, nel corso del tempo, revocata da parte dello stesso, per cui la medesima può ragionevolmente considerarsi superata o comunque non più attuale. Pur non avendo il soggetto deputato a fare la scelta provveduto all’aggiornamento dello strumento che la conteneva, si ritiene comunque ammissibile la dimostrazione, suffragata da idonea documentazione, che esso non corrisponde più alla volontà del suo titolare, o perché nel frattempo vi si è sovrapposto un progetto incompatibile con il primo, o perché siano stati emessi atti (amministrativi o giudiziari) che ne cancellano la portata volitiva; tale soluzione scongiura il rischio di approvare strumenti urbanistici che riportino previsioni non attuali dal punto di vista urbanistico.

Schematicamente, dunque, le condizioni perché si possa invocare la fattispecie *de quo* sono: (a) l’esistenza di un atto (b) da cui si possa evincere il cambiamento di volontà (c) da parte del soggetto competente ad esercitare quel potere, (d) modifica intervenuta in un tempo successivo alla scelta riportata nel piano.

Situazione intrinsecamente differente da quella sopra descritta – che si riporta per esaustività della casistica, ancorché non si rinvenga nel caso di specie - sarebbe quella in cui il P.T.C.P./P.T.R.C. riportasse nel proprio strumento, per mere ragioni di completezza (e quindi senza natura significativamente *progettuale* e costitutiva, bensì meramente ricognitiva o dichiarativa), un progetto di esclusiva competenza comunale; in tal caso il Comune non avrebbe alcun vincolo di recepimento e la scelta successivamente espressa nel P.A.T., differente rispetto alle previsioni del piano sovraordinato, legittimamente varrebbe a eleggere questa come volontà del Comune.

Il Comune, quindi, per giustificare efficacemente lo scostamento dalle previsioni del piano provinciale (o regionale), ha quindi l’onere di fornire circostanziata dimostrazione circa il versare in una delle suddette fattispecie, e a tal fine viene assegnato il termine ex comma 5 art. 14 L.R. 11/2004.

In merito alla **legge regionale 6 giugno 2017, n. 14** la quantità di suolo assegnata dalla Regione Veneto al Comune di Pettorazza Grimani, definita con la DGR 668/2018 e riguardante il consumo di suolo ammissibile, è pari a 8,97 ettari. Tale disposizione è stata regolarmente assunta nel PAT all'art. 54 delle NT. Gli ambiti di urbanizzazione consolidata, definiti all'art. 2 della sopracitata L.R. 14/17 sono stati regolarmente perimetrati nella Tav. P.5.

Altri concetti (come le opere incongrue, gli elementi di degrado, gli ambiti urbani degradati e di rigenerazione) definiti all'art. 2, L.R. 14/2017 e ed altre innovazioni introdotte da detta legge, i quali inevitabilmente si riflettono sugli obiettivi e le azioni del PAT e sull'operatività del PI, appaiono sufficientemente assimilati; in particolare, in attuazione dell'art. 7 della L.R. 14/2017, è stato individuato l'ambito di riqualificazione di via san Girolamo.

Altrettanto doveroso risulta il richiamo alla **legge regionale 4 aprile 2019, n. 14**, intervenuta nel corso del procedimento di formazione e approvazione del PAT di Pettorazza Grimani, che ha modificato l'art. 36 della L.R. 11/2004, il cui comma 1 ora recita: *“Il comune nell'ambito del piano di assetto del territorio (PAT) individua i criteri per identificare le opere incongrue, gli elementi di degrado, gli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola, e definisce gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica, energetica, idraulica e ambientale del territorio che si intendono realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare”*.

Sotto il profilo di stretta legittimità, trattandosi di un un caso di cosiddetto *ius superveniens*, è evidente che l'approvazione del PAT non poteva prescindere dalle norme nel frattempo entrate in vigore, poiché rispetto ad esso vigenti ed efficaci, pena l'illegittimità dell'atto per violazione di legge. Ciò non esclude che possano ugualmente rinvenirsi fra le norme tecniche del piano comunale, disposizioni che valgano quali criteri per l'individuazione, da parte del PI, dei beni oggetto di interesse.

Si chiede pertanto al Comune, ai sensi dell'art. 14, comma 5, L.R. 11/2004, e quale esercizio della sua lata discrezionalità pianificatoria, di indicare se e quali norme tecniche del PAT rappresentino criteri per l'individuazione delle opere incongrue, degli elementi di degrado, degli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola; se e quali norme tecniche del PAT definiscano gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica, energetica, idraulica e ambientale del territorio che si intendono realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare.

Con nota prot. n. 1519 del 10/4/2024, ad integrazione della propria precedente, il Comune trasmette una relazione (all. 4) in merito alla soddisfazione dei requisiti richiesti dalla legge regionale in discorso. In particolare si accerta che i nei seguenti articoli – 1, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 34, 42, 43, 44, 45, nonché 11 e 51 - possono rinvenirsi criteri per l'individuazione delle opere incongrue, degli elementi di degrado, degli interventi di miglioramento della qualità urbana e di riordino della zona agricola, gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica, energetica, idraulica e ambientale del territorio che si intendono realizzare e gli indirizzi e le direttive relativi agli interventi da attuare.

Si ritiene che detta relazione valga a superare le criticità evidenziate.

Un altro elemento di significativa importanza è rappresentato dall'intervenuta approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Regionale, avvenuta nel 2020, il quale introduce una serie di direttive cui il piano comunale è tenuto a dare risposta per conseguire il necessario coordinamento con il piano regionale sovraordinato. Nel proposito si ritiene che il PAT di Pettorazza Grimani possa ritenersi sostanzialmente adeguato al PTRC, salva la precisazione in merito all'art. 19 che tratta gli “ambiti naturalistici di livello regionale” per la quale si rinvia alla parte terminale “Compatibilità rispetto al P.T.R.C.”.

B) Considerazioni generali sul P.A.T

Inquadramento territoriale

Il Comune di Pettorazza Grimani è un Comune rivierasco del fiume Adige, ubicato nell'ambito orientale della Provincia di Rovigo, sul confine con la Provincia di Venezia, posto a 22 Km dal Comune capoluogo di Rovigo, a circa 45 chilometri a sud di Padova e 58 chilometri a sud di Venezia. Ha un'estensione di 21,519 kmq e confina con i Comuni veneti di San Martino di Venezze, Adria e sulla sponda sinistra dell'Adige, con il Comune di Cavarzere in Provincia di Venezia. Il Comune è caratterizzato da due centri abitati, Pettorazza e Papafava, cui si aggiunge la località Giaron, sorti a ridosso del fronte arginale dell'Adige e collocati lungo le strade provinciali che attraversano longitudinalmente il territorio comunale.

Caratteristiche fisiche e morfologiche

Il territorio di Pettorazza Grimani è intimamente legato alle vicende del fiume Adige che con le sue innumerevoli divagazioni ha cambiato confini e paesaggi fino della regolarizzazione del fiume da parte dell'uomo alla fine del 1700. Proprio per effetto delle continue modifiche dei corsi d'acqua che lo attraversavano è possibile affermare che la conformazione del territorio di Pettorazza Grimani è abbastanza recente e presenta le caratteristiche comuni delle zone alluvionali nelle quali i sedimenti superficiali sono esclusivamente dovuti alle esondazioni che avvenivano in abbondanza in passato. La deposizione dei sedimenti, avvenendo secondo la dinamica fluviale, ha portato a formazioni grossolane ai lati del corso d'acqua, dove maggiore è l'energia della corrente, mentre mano a mano che ci si allontana, il materiale, trasportato in sospensione e poi depositato, diventa sempre più fine. La presenza dell'elemento acqua nel territorio di Pettorazza Grimani è testimoniata, oltre che dal fiume e dai numerosi canali, anche dalle formazioni lacustri denominate Lezze (naturale) e Cava Vanetto (artificiale). L'altimetria del centro abitato di Pettorazza Grimani varia dai 0 mslm agli 11 mslm .

Cenni storici

Le origini di Pettorazza Grimani non sono note. Le prime informazioni certe risalgono al 1654 quando furono richieste dal Consorzio S. Giustina della Repubblica veneziana delle contribuzioni ai proprietari terrieri del luogo per rimediare ai danni creati da una rotta del fiume Adige.

Grazie alle fotografie aeree, che hanno permesso l'individuazione della cosiddetta "Volta di Pettorazza", che in origine separava due borghi distinti, a sinistra e a destra dell'Adige, è riconoscibile una complessa e secondaria paleoidrografia superficiale che segue l'orientamento dei limites della centuriazione nel territorio a sud dell'Adige compreso tra San Martino di Venezze e Pettorazza Grimani, che dimostra la realizzazione di opere idrauliche poste a difesa di un borgo esistente già in epoca romana

Sembra ritenersi certo che il borgo posto a sinistra dell'Adige (Pettorazza Papafava), ben più antico, abbia assunto il nome di Pettorazza Grimani solo in un secondo momento grazie alla presenza dell'omonima famiglia nobile veneziana dei Grimani. Tale appellativo fa fondatamente supporre che il nome sia stato esteso al territorio della destra Adige solo in un secondo momento, e cioè solo dopo l'unione delle due "Pettorazze" avvenuta dopo la rettifica del fiume Adige nel 1782-83.

Demografia

Il Comune di Pettorazza Grimani ha una densità territoriale di 69,93 ab./Kmq . Come in tutta la Provincia di Rovigo, anche a Pettorazza Grimani si è assistito al fenomeno dello spopolamento avvenuto nel dopoguerra, soprattutto dopo l'alluvione del Po nel 1951, che ha visto la popolazione del Comune, diminuire di 1506 abitanti proprio nel decennio 1951 – 1961, registrando quindi una diminuzione

complessiva del 38%. La popolazione, registrata nel 2021, è di 1.500 abitanti e consolida un trend costante di lento e progressivo calo.

Dimensionamento

La scelta di fondo del Pat è quella di compattare il tessuto urbanistico consolidato tramite la saturazione degli spazi vuoti evitando il più possibile fenomeni disaggregativi. Il PAT prevede una capacità edificatoria a carattere residenziale pari a 42.750 mc (corrispondenti a quelli del PRG vigente) per un totale di 300 nuovi abitanti insediabili teorici (dimensionamento di Piano pari a 142,5 mc/abitante).

Il territorio comunale è stato suddiviso in due Ambiti Territoriali Omogenei: l'ambito insediativo fluviale in cui si concentra tutto il carico insediativo aggiuntivo futuro, composto da 42.750 mc per il residenziale e 18.000 mq di superficie lorda pavimentata per la destinazione d'uso Commerciale/direzionale e l'ambito insediativo di pianura per il quale non è previsto nessun carico insediativo aggiuntivo.

Si precisa che il calcolo del limite massimo di zona agricola trasformabile (diverso dal limite di consumo di superficie naturale e seminaturale di cui alla l.r. 14/17) non è più un obbligo del PAT in quanto la lett. f) dell'art.13 della LR 11/04 è stata sostituita dalla L.R. del 2017 suddetta, pertanto i temi relativi alla SAU, SAT e STC svolti in Studio agronomico (cap. 5, par. 3) dal Comune debbono ritenersi superati.

Ad ogni buon conto, ancorché superflua per le ragioni suddette, la quantità di suolo trasformabile assegnata dalla DGR 668/2018 (ha 8,97) è inferiore alla Superficie Agraria Utilizzata (SAU) trasformabile (ha 24,99) calcolata nello studio agronomico suddetto e, pertanto, la soglia massima non superabile è stata stabilita in **8,97 ettari**.

L'amministrazione comunale di Pettorazza Grimani sposando una programmazione urbanistica volta a garantire un'offerta strettamente sufficiente di nuovi spazi e luoghi per le generazioni future e per le realtà produttive esistenti, ed avendo come priorità la tutela del paesaggio, la saturazione degli spazi vuoti e il contenimento del consumo di suolo agricolo effettua previsioni di sviluppo molto contenute e perciò rispettose dei limiti di consumo di imposti con la Dgrv 668/18 sopraccitata.

C) Valutazioni rispetto alle singole discipline/materie. L'Ufficio istruente effettua le seguenti proposte, in relazione alle singole discipline/materie:

PARERE ISTRUTTORIO

SUL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) del Comune di Pettorazza Grimani

Premesse di tipo metodologico: il PAT è stato valutato raffrontandolo con gli elaborati del PTCP, seguendo la struttura di quest'ultimo e verificando di volta in volta la sussistenza nel PAT di corrispondenti previsioni.

*Compatibilità rispetto al P.T.C.P. e rispetto della normativa;
coerenza interna dello strumento comunale*

SISTEMA DELLA DIFESA DEL SUOLO

SICUREZZA IDRAULICA E IDROGEOLOGICA

Art. 17 co. 1, art. 20 del PTCP – Vincoli e prescrizioni PAI

Art. 21 co.1,2 e 5 delle N.T; Tav. 1, Tav. 3 del PAT

Il P.A.T. presenta norme riconducibili al PTCP.

Art. 17 cc. 2, 3, 4, 5 del PTCP – Grado di pericolosità delle aree e conseguenti misure e interventi
Art 39 co. 1, 3, 9; art.40 co. 1, 4; relazione geologica, Tav. 3 del PAT

Il PAT non prevede l'aggiornamento dell'individuazione della perimetrazione e del grado di pericolosità delle aree a rischio idraulico, ma, attraverso il PI, prevede un aggiornamento automatico delle aree non idonee e inonee a condizione. La norma del PAT (art. 39) deve essere modificata estendendo tale direttiva anche alle aree soggette a dissesto idrogeologico e a ristagno d'acqua.

MODIFICA D'UFFICIO: all'art. 39, comma 3, aggiungere dopo "classificazione delle aree idonee a condizione e non idonee" le parole "**nonché delle aree a dissesto idrogeologico e ristagno idrico**" sostituendo al contempo "il parere preventivo del servizio geologico provinciale" (da stralciarsi) con "**i pareri preventivi del Consorzio di bonifica e/o del Genio Civile**".

Art. 17 co. 6 del PTCP – Deflusso delle acque.
Art. 40 co. 6 delle N.T., del PAT

Il PAT non prevede una norma che richiama i contenuti indicati nell'art. 17 comma 6 del PTCP, appare opportuno recepire, a livello di P.A.T., un regolamento di Polizia idraulica, avente i contenuti stabiliti dall'art. 17, comma 6, delle NT del P.T.C.P.

COMMA 5

Il Comune, nel termine di cui all'art. 14, comma 5, L.R. 11/2004, comunichi l'eventuale esistenza di un proprio regolamento di Polizia idraulica con i contenuti dell'art. 17, comma 6, delle NT del P.T.C.P..

Dapprima con nota prot. 3145 del 7/7/2023, assunto al protocollo provinciale col numero 16054 in pari data, successivamente integrato con nota prot. n. 1519 del 10/4/2024 che fa seguito a interlocuzioni fra gli uffici dei due Enti, il Comune comunica l'intervenuta approvazione del Regolamento di Polizia Idraulica, il quale si è accertato contenere tutti gli elementi richiesti dalla norma in esame del P.T.C.P.

La criticità appare, pertanto, superata.

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

art. 14 PAT

I corsi d'acqua che generano un vincolo paesaggistico nel territorio di Pettorazza Grimani sono, oltre all'Adige, anche il Naviglio Adigetto e lo Scolo Ceresolo che, pertanto, devono essere aggiunti all'art. 14, comma 1.

MODIFICA D'UFFICIO: all'art. 14, comma 1, dopo il "fiume Adige" aggiungere "**Naviglio Adigetto e lo Scolo Ceresolo**" e per conseguenza aggiornare grammaticalmente l'intero comma nel modo seguente "**Il P.A.T. individua il fiume Adige, il Naviglio Adigetto e lo Scolo Ceresolo come corsi d'acqua sottoposti a vincolo paesaggistico, iscritti nell'elenco di cui R.P. 1755/1933, recepito dal Provvedimento del C.R. n. 940 del 28.06.1994 e dall'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, primo comma, lettera c).**

Al comma 6 dell'art.14 si evidenzia che non solo il riferimento normativo (L.R. 63/1994, art. 6) non esiste più, in quanto la suddetta legge è stata abrogata dalla L.R. 11/2004. Quest'ultima ha tuttavia previsto all'art. 45 nonies la possibilità per il Comune (nonché la Provincia e la Città Metropolitana) di istituire la Commissione locale per il paesaggio, con funzioni che si ritiene siano perfettamente compatibili con quella attribuita dall'art. 14 in discorso.

Si ritiene pertanto di sostituire il riferimento normativo con quello vigente che prevede un organo consultivo analogo.

MODIFICA D'UFFICIO: all'art. 14, comma 6, sostituire "LR. 63/94" con "l'art. 45 *nonies* della LR 11/2004", riformulando la frase come segue: " , affinché **anche la Commissione locale per il paesaggio di cui all'art. 45 *nonies* della LR 11/2004** [...]".

Art. 28 PAT

L'art. 28 co. 1 richiama una classificazione errata e pertanto deve essere modificato conformemente alla nuova classificazione sismica (zona sismica 3 anziché 4) richiamandone la fonte più recente.

MODIFICA D'UFFICIO: all'art. 28, comma 1, sostituire la zona sismica 4 con la 3, aggiungendo altresì "la DGR n. 244 del 09.2021"; la frase diventerà, dunque: "[...] Zona Sismica **3** ai sensi della D.G.R 96/CR del 07.08.2006 e del **successivo aggiornamento di cui alla DGR n. 244 del 09.2021**".

Art. 40 PAT

I commi 5 e 6 dell'articolo 40 contengono disposizioni che, per volere della DGR 2948/2009 (disciplinante la VCI) si riferiscono a tutto il territorio comunale e non solo alle aree a dissesto idrogeologico.

Si ritiene pertanto di distinguere le due fattispecie – aree a dissesto e rimanente territorio comunale - chiarendo che, nel territorio complessivamente valutato vigono delle regole di natura idraulica "di base" (corrispondenti ai commi 5 e 6) volte a prevenire situazioni di dissesto, mentre, per le parti che presentano specifiche criticità, l'art. 40 detta corrispondenti norme di salvaguardia (commi 1, 2, 3).

In merito al comma 4, fra l'interpretazione che lo vede riferito alle sole aree di dissesto piuttosto che all'intero territorio, sentito per le vie brevi il Comune in data 11/3/2024 e 21/3/2024 si ritiene di avallare l'interpretazione restrittiva, ossia che esso rappresenti una norma speciale, analogamente ai commi 1, 2, 3 dell'art. 40.

MODIFICA D'UFFICIO: dall'art. 40 del PAT stralciare i commi 5 e 6.

MODIFICA D'UFFICIO : dopo l'art. 40 del PAT inserire l'art. 40 *bis* che recita:

"Art. 40 *bis* - Disposizioni generali in materia di invarianza idraulica

1. Il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione del territorio nel suo complesso in coerenza con le indicazioni e prescrizioni fornite dallo Studio di Compatibilità idraulica:

a) Assetto idraulico delle nuove urbanizzazioni/edificazioni:

- **Le nuove urbanizzazioni/edificazioni dovranno essere attuate tenendo presente la necessità di non aumentare i coefficienti di deflusso e i coefficienti idrometrici, incompatibili con le capacità della rete scolante. Pertanto l'assetto idraulico dovrà essere adeguatamente studiato adottando tecniche costruttive atte a migliorare la sicurezza ed al contempo diminuire i coefficienti di deflusso con accorgimenti validi sia per le lottizzazioni che per i singoli fabbricati.**

- **Ad intervento urbanistico o edilizio eseguito, ed a parità di evento di pioggia, la rete di smaltimento delle acque piovane deve prevedere valori di portata massima non superiori al quelle stimabili nella situazione ante intervento. A questo fine, si metteranno in atto le opere di mitigazione idraulica più adeguate alla specifica situazione. Queste saranno definite per ciascun progetto con la procedura di calcolo e le modalità operative descritte nella Valutazione di compatibilità idraulica allegata al piano. La documentazione progettuale da depositare per la richiesta del permesso di costruire dovrà essere accompagnata da una relazione idraulica contenente il dimensionamento idraulico delle opere idrauliche compensative.**

b) Superfici impermeabili:

- **Prediligere sempre, nella progettazione delle superfici impermeabili, basse o trascurabili pendenze di drenaggio superficiale, organizzando una rete densa di punti di assorbimento (grigliati, chiusini, canalette di drenaggio).**

- Utilizzo preferenziale di pavimentazioni destinate a parcheggio veicolare pubblico/privato di tipo drenante ovvero permeabile, da realizzare su opportuno sottofondo che garantisca l'efficienza del drenaggio ed una capacità di invaso (porosità efficace) non inferiore ad una lama d'acqua di 10 cm; la pendenza delle pavimentazioni destinate alla sosta veicolare deve essere sempre inferiore a 1 cm/m;

c) Reti di smaltimento delle acque:

- prediligere, nella progettazione dei collettori di drenaggio, basse pendenze e grandi diametri;
- valutazione dell'opportunità di impiego di perdenti delle acque piovane nel primo sottosuolo e tubazioni della rete acque bianche del tipo drenante.
- Nelle aree di nuova urbanizzazione dovranno essere previste reti fognarie di tipo separato, anche nelle parti in cui siano da prevedere modificazioni o rifacimenti dei sistemi preesistenti, garantendo procedure di verifica idraulica del dimensionamento delle reti di drenaggio delle acque meteoriche secondo adeguati criteri scientifici e tecnici, comprensive anche della verifica del funzionamento idraulico della rete idrografica recipiente tenendo conto oltre che dei contributi naturali alla formazione dei flussi di portata, anche degli apporti di tutte le reti immissarie di fognatura, esistenti o previste.

d) Aree a verde pubbliche/private:

- Negli interventi di nuova urbanizzazione, individuazione di aree a verde, pubbliche e/o private, configurate, dal punto di vista plano-altimetrico, in modo da renderle ricettori di parti non trascurabili di precipitazione defluenti lungo le aree impermeabili limitrofe, e fungere, nel contempo, da bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovane. Tale bacino andrà localizzato preferibilmente a valle delle zone urbanizzate o da urbanizzare, ovvero lungo le sponde di scoli o canali a valenza pubblica (consorziale, comunale o di competenza del Genio Civile), anche per permettere futuri interventi di mitigazione e la manutenzione dei corsi d'acqua.

2. Devono essere salvaguardate le vie di deflusso dell'acqua per garantire lo scolo ed eliminare possibilità

di ristagno, in particolare va assicurata:

- la salvaguardia o ricostituzione dei collegamenti con fossati o scoli esistenti (di qualsiasi natura e consistenza);
- scoli e fossati non devono subire interclusioni o perdere la funzionalità idraulica;
- ponticelli, tombamenti, o tombotti interrati, devono garantire una sezione utile sufficiente a far defluire la portata;
- massima, corrispondente ad un tempo di ritorno di 100 anni, con il franco sufficiente a prevenire l'eventuale ostruzione causata dal materiale trasportato dall'acqua; qualora la modesta rilevanza dell'intervento non giustifichi il ricorso agli specifici modelli di calcolo dell'idraulica fluviale si dovrà garantire una luce di passaggio mai inferiore a quella maggiore fra la sezione immediatamente a monte o quella immediatamente a valle della parte di fossato a pelo libero;
- l'eliminazione di fossati o volumi profondi a cielo libero non può essere attuata senza la previsione di misure di compensazione idraulica adeguate;
- nella realizzazione di nuove arterie stradali, ciclabili o pedonali, contermini a fossati o canali, gli interventi di spostamento sono preferibili a quelli di tombamento; in casi di motivata necessità il tombamento dovrà rispettare la capacità di deflusso preesistente e il rispetto del volume d'invaso preesistente (conteggiato sino al bordo più basso del fossato/canale per ogni sezione considerata).

- è fatto divieto di procedere al tombinamento dei corsi d'acqua, salvo la realizzazione di accessi a fondi di lunghezza limitata o le esigenze determinate dalla necessità di salvaguardare la pubblica incolumità.”

SISTEMA AMBIENTALE NATURALE

Art. 27 del PTCP– Tutela quantitativa e qualitativa delle aree boscate di particolare valenza ambientale e naturalistica e art. 23 – Individuazione degli elementi del Sistema Ambientale Naturale

Tavv. 2 e 4 del PAT, art.32 N.T. ;

Le aree boscate individuate dal PTCP (in prevalenza colture legnose agricole) non sono recepite nella cartografia del PAT, di conseguenza le norme tecniche non ne prevedono, come dovrebbero, specifica disciplina. E' necessario che la cartografia del PAT riporti le aree boscate individuate dal PTCP. Allo stesso modo è anche opportuno che il Comune evidenzi le coltivazioni legnose individuate nel PTCP (come eventuali altri elementi costitutivi della rete ecologica) che nel frattempo siano state tagliate od eliminate (determinando conseguentemente un aggiornamento del PTCP).

PREVIO COMMA 5 (A meno che il Comune non motivi adeguatamente nel termine del comma 5 art. 14 L.R. 11/2004, è' necessario che la cartografia del P.A.T. riporti le aree aree boscate individuate dal P.T.C.P. nella tavv. 2 e 4. Si chiede al Comune nel termine del comma 5 art. 14 L.R. 11/2004, di motivare l'assenza, come areale, delle aree boscate che mancano rispetto al PTCP.).

Dapprima con nota prot. 3145 del 7/7/2023, assunto al protocollo provinciale col numero 16054 in pari data, successivamente integrato con nota prot. n. 1519 del 10/4/2024 che fa seguito a interlocuzioni fra gli uffici dei due Enti, il Comune precisa che a un esame dettagliato, non tutte le aree boscate indicate dal PTCP presentano le caratteristiche di bosco spontaneo, in quanto due di esse sono da considerare attività economiche con codice ATECO F4 2240. A tal fine allega un estratto di tavola con finalità esplicative e di chiarimento (All.2).

Si ritiene che l'approfondimento svolto dal Comune fornisca un valido spunto per inserire una norma che, pur riconoscendo il valore sotto il profilo naturalistico anche di quegli elementi indicati quali Aree boscate dal PTCP che, per altro verso, sono contemporaneamente colture legnose, escluda per esse l'applicazione degli artt. 31 e 32 del PTCP.

Alla luce delle osservazioni del Comune, si ritiene di provvedere con modifica d'ufficio introducendo nel PAT, all'art. 32, una nuova “categoria” di beni di rilevanza naturalistica derivanti dal PTCP (art. 23, comma 3), con valenza residuale rispetto alle precedenti per il caso in cui il bene che essi non siano già là ricompreso: lett. d) “altri elementi della rete ecologica del PTCP”.

MODIFICA D'UFFICIO. All'art. 32, comma 2, del PAT, aggiungere una lettera: “**d) Altri elementi della rete ecologica del PTCP, quali elementi del sistema ambientale naturale del piano provinciale che non siano già ricompresi fra le lett. a), b) e c) dell'art. 32.**”

(sulla modifica complessiva dell'articolo, vd. sotto).

MODIFICA D'UFFICIO: aggiungere i commi 6 e 7 all'art. 32.

“6. Salvo quanto disposto al comma successivo, ogni intervento interferente con gli elementi del comma 2, fermo restando l'obbligo di mitigarne gli effetti negativi, dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione. Sono comunque consentiti la manutenzione e ringiovanimento delle siepi quali la potatura e la spollonatura. ”

7. Qualora i beni di cui al comma 1 rivestano anche la natura di coltura legnosa, ad essi non si applicano le prescrizioni di cui all'art. 32, comma 5, del PAT, nonché degli artt. 31 e 32 del PTCP.”.

MODIFICA D'UFFICIO. Inserire nelle tavole 2 e 4 del PAT e nella corrispondente voce di legenda, gli "Altri elementi della rete ecologica del PTCP", quali elementi del Sistema Ambientale Naturale del PTCP che non siano già inseriti nello stesso PAT sotto categorie differenti dalla lett. d) dell'art. 32, comma 2.

Artt. 23,27,28,29 del PTCP

Il PAT non individua i beni segnalati dal PTCP. Occorre che tutti gli elementi lineari del PTCP siano individuati nelle tavole 2 e 4 del PAT .

Si chiede al Comune nel termine del comma 5 art. 14 L.R. 11/2004, di precisare eventualmente quali beni non siano più presenti perché soppressi od eliminati nel frattempo o di motivare comunque la loro assenza. Diversamente è necessario apportare una modifica d'ufficio alla cartografia e all'art. 32 del P.A.T.

Non avendo il Comune, ai sensi del comma 5 art. 14 L.R. 11/2004, appurato errori o variazioni rispetto ai beni indicati dal PTCP, si ritiene che le variazioni apportate all'art. 32 sopra esplicitate consentano di risolvere anche la criticità in discorso, introducendo altresì una norma (che diventerà il comma 4 dell'art. 32) con cui ottemperare alle direttive disposte dai citati articoli del PTCP. Sarà conseguentemente necessario rinumerare i commi.

L'art. 32 nel suo complesso risulterà così riscritto:

“Art. 32 PAT

Il P.A.T. definisce l'insieme delle aree ecologicamente rilevanti per valori naturalistici e ambientali. Sono tutelati i seguenti elementi, che compongono la rete ecologica, definendo in questo modo il quadro delle invarianti di natura ecologica - ambientale:

- a) Corridoi ecologici principali e secondari;
- b) Ambito di importanza ambientale;
- c) Isola ad elevata naturalità – stepping stone.

d) Altri elementi della rete ecologica del PTCP, quali elementi del sistema ambientale naturale del piano provinciale che non siano già ricompresi fra le lett. a), b) e c) dell'art. 32.

Direttive

3. Il P.I. sulla base di specifici elementi analitici potrà meglio definire i perimetri degli ambiti della rete ecologica senza che questi costituiscano Variante al P.A.T., **precisandone le azioni di tutela anche alla luce delle direttive del PTCP**, individuando gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale dei luoghi, e indicando le necessarie misure di riqualificazione anche utilizzando il credito edilizio di cui al precedente art. 11.

4. Il PI realizza per gli elementi di cui al comma 2, lett. d) le rispettive direttive del PTCP (artt. 27, 28, 29, 30) fatto salvo che le stesse non trovino già nel PAT un'adeguata attuazione.

Prescrizioni e Vincoli

5.4—In tali ambiti sono fatti salvi e impregiudicati i vincoli di R.D. 523/1904 R.D. 368/1904 e gli interventi finalizzati alla sicurezza idraulica e al mantenimento della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua.

6. Salvo quanto disposto al comma successivo, ogni intervento interferente con gli elementi del comma 2, fermo restando l'obbligo di mitigarne gli effetti negativi, dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione. Sono comunque consentiti la manutenzione e ringiovanimento delle siepi quali la potatura e la spollonatura. ”

7. Qualora i beni di cui al comma 1 rivestano anche la natura di coltura legnosa, ad essi non si applicano le prescrizioni di cui all'art. 32, comma 5, del PAT, nonché degli artt. 31 e 32 del PTCP.”

Art. 30 del PTCP – Preservazione e valorizzazione delle aree umide di particolare valenza ambientale e naturalistica e laghetti di cave senili dismesse

Art. 35 NT

La norma del PTCP trova corrispondenza nel PAT all'art. 35.

Art. 31 del PTCP - Prescrizioni per la compensazione ambientale, commi 4 e 5 –

Art. 32 e art. 34 NT

Fermo restando che, per propria natura, la prescrizione prevale a prescindere dal suo materiale recepimento nel PAT, si ritiene che, in linea generale, sia opportuno richiamarla nel PAT o che lo stesso ne attui/espliciti i contenuti

Nel caso del PAT di Pettorazza, si ritiene che il tema sia trattato nello specifico art. 34 delle norme tecniche, laddove specifica che gli Ambiti di importanza ambientale sono destinati a ricevere interventi di compensazione ecologica, oltre che all'art. 32, così come modificato.

Può comunque risultare utile la RACCOMANDAZIONE al PI di introdurre norme volte a dare concreta attuazione in particolare al comma 9 dell'art. 31 e comma 3 dell'art.32 del PTCP.

Art. 32 del PTCP - Prescrizioni per la mitigazione ambientale

Si richiama quanto valutato per l'art. 31 PTCP.

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

MOBILITA' LENTA

Art. 48 co. 2 del P.T.C.P.– Individuazione di fasce di rispetto a tutela dei percorsi ciclabili

Tav.2 Invarianti e NT art. 30

Poiché non si rinviene nel PAT una norma sulle fasce di rispetto in discorso, appare necessario inserirla d'ufficio affinché il PAT possa essere pienamente coerente con il PTCP.

MODIFICA D'UFFICIO: all'art. 30, comma 3, del PAT, aggiungere alla fine un ulteriore trattino “- individuare opportune fasce di rispetto a tutela dei percorsi ciclabili e delle ippovie, al fine di preservare il godimento del paesaggio e dell'ambiente.”

- Art. 48 co. 3 del P.T.C.P.– Separazione fisica dei percorsi ciclabili

Tav.2 Invarianti e NT art. 30

Il P.A.T. presenta norme riconducibili al PTCP;

-Art. 51 co. 1 del P.T.C.P. – Precisazione dei percorsi delle ippostrate

Tav.2 Invarianti e NT art. 30

Il P.A.T. individua la rete degli “itinerari turistici di interesse testimoniale e paesaggistico” in coerenza con il PTCP demandando al PI il compito di individuarne i punti critici.

- Art. 51 co. 2 del P.T.C.P. - Individuazione di fasce di rispetto a tutela delle ippostrate

Tav.2 Invarianti e NT art. 30

Si rinvia al commento e alla conseguente modifica d'ufficio sub art. 30 del PAT.

- Art. 51 co 3, 4 del P.T.C.P.– Definizione delle caratteristiche dei punti di scuderizzazione.

Tav.2 Invarianti e NT art. 30

Il P.A.T. presenta norme riconducibili al PTCP;

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Art. 56 co. 1 – Disincentivazione, per i Comuni in cui esiste il t.p.l. Urbano, del traffico privato nei centri storici e definizione, allo scopo, di un sistema di parcheggi

Nel comune di Pettorazza G. non esiste il t.p.l. Urbano.

Art. 56 co. 2, 3 del P.T.C.P. – Previsione di aree attigue alle stazioni ferroviarie per intermodalità tra trasporto pubblico e privato

Nel comune in questione non esiste stazione ferroviaria.

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ TRASPORTO DELLE COMUNICAZIONI

Art. 60 co.1 – Individuazione delle zone preferenziali o di quelle compatibili per la realizzazione di tralicci

Art. 27 delle N.T. - Tav. 1 del PAT

Il PAT ottempera alla direttiva.

Art. 60 co. 2 – Disciplina della realizzazione dei tralicci

Art. 27 delle N.T. - Tav. 1 del PAT

Il PAT ottempera alla direttiva.

Art. 60 co. 3 – Garanzia di sicurezza e minore esposizione alle emissioni elettromagnetiche

Art. 27 delle N.T. - Tav. 1 del PAT

Il PAT ottempera alla direttiva.

SISTEMA DEL PRODUTTIVO

Art. 87 co. 2 – Riclassificazione ad usi diversi delle Aree a Incremento Controllato

Art. 46 delle N.T., Tav 4 del PAT

Nella carta della Trasformabilità le aree ad incremento controllato sono state inserite negli ambiti di urbanizzazione consolidata con esclusione di quelle che non sono state ancora realizzate.

Ciò porta a dedurre che le Aree produttive del Pat aventi le caratteristiche delle aree ad Incremento Controllato siano solo quelle individuate dal PTCP e quindi da intendersi confermate.

Intendendo recepita dal PAT l'individuazione del piano provinciale, l'applicazione della relativa disciplina che interverrà a livello di PI non potrà che essere coerente con quella provinciale.

Art. 88 co. 1 – Modalità di utilizzo delle Aree a Incremento Controllato

Art. 46 delle N.T., Tav 4 del PAT

La norma del Pat demandando al PI le modalità di attuazione delle aree prevede che gli insediamenti siano a basso grado di impatto. La tav. 4 prevede una linea preferenziale di sviluppo solo per l'ampliamento di un'area produttiva già completata.

Art. 88 co. 2 – Conferma dell'ubicazione e dimensionamento delle Aree a Incremento Controllato

Art. 46 delle N.T., Tav 4 del PAT

Il Pat individua solo aree che rientrano nella definizione di "Consolidato" e pertanto non sono individuate aree non ancora realizzate. Sono confermate le individuazioni del PTCP e non vi sono aree ad Incremento Controllato che non siano urbanizzate.

INSEDIATIVO RESIDENZIALE

Art. 109 c. 1 del PTCP– Criteri per la determinazione del fabbisogno edilizio residenziale

Elab. B1 Relazione tecnica e N.T. del PAT

Il PAT effettuando un'analisi del trend demografico giunge a dichiarare una sostanziale stazionarietà della popolazione. Le proiezioni demografiche relative al periodo di validità del Pat, di 10 anni, portano a prevedere in via cautelativa, un aumento di 300 abitanti, a dimostrazione di una programmazione conservativa volta a garantire una offerta insediativa molto esigua, strettamente sufficiente a dare risposta ad eventuali piccoli incrementi della popolazione. E' possibile affermare che le dotazioni residenziali disponibili e quelle di progetto, risultino congrue. Il Pat non ha di fatto rilevato situazioni emergenziali di sovraffollamento, coabitazione e condizioni igieniche inadeguate, ha salvaguardato gli ambiti di importanza paesaggistica e gli ambiti interessati dal sistema eco-relazionale, ha compatto il tessuto urbano evidenziando anche le aree occupate da situazioni non compatibili con il contesto residenziale ed avviando il processo per la loro riqualificazione e conversione.

Art. 109 c. 2 del PTCP– Verifica del grado di rispondenza delle dotazioni residenziali esistenti o previste dagli strumenti urbanistici

Elab. B1 Relazione tecnica e N.T. del PAT

Le previsioni di dimensionamento del fabbisogno insediativo del PAT sono coerenti con il trend demografico.

Art. 109 c. 3 del PTCP– Condizioni per la conferma delle dotazioni residenziali disponibili

Elab. A 7 Relazione tecnica e di progetto e N.T. del PAT

Il PAT, ritenendo le dotazioni residenziali conformi al fabbisogno, non prevede nuovi carichi aggiuntivi.

Art. 109 c. 4 del PTCP– Previsioni per le dotazioni residenziali eccedenti il fabbisogno

Elab. B1 Relazione tecnica e di progetto e N.T. del PAT

In generale, per quanto attiene al dimensionamento dell'insediativo residenziale, è opinione diffusa ritenere che il P.A.T. possa effettuare le previsioni delle dotazioni residenziali future, in assoluta libertà, senza tener conto della disponibilità residenziale esistente né delle dinamiche demografiche, sociali ed economiche presenti al momento dell'elaborazione del P.A.T. medesimo. Ciò in virtù della garanzia che ogni trasformazione del territorio è possibile fintanto che questa non produce impatti negativi sull'ambiente, verificati e verificabili in sede di VAS, sia alla fase di partenza sia nelle fasi successive attraverso il monitoraggio degli effetti del piano sull'ambiente.

Nel caso di Pettorazza il problema non si pone in quanto il piano, proprio per la sua previsione conservativa, limitata cioè al mantenimento dello status quo, è assolutamente rispettosa dei principi contenuti nella legge regionale 11/2004 laddove introduce limiti alla trasformazione del territorio, e a maggior ragione con la L.R. 14/2017 sul contenimento di consumo di suolo.

Art. 109 cc. 5, 6 – Condizioni e criteri per nuove aree per insediamenti residenziali

Elab. B 1 Relazione tecnica e N.T. del PAT

Il PAT, nel suo complesso, assolve agli obiettivi contenuti nelle direttive del PTCP.

Art. 110 del PTCP – Contrasto della saldatura tra sistemi insediativi, inibizione di costruzioni a cortina lungo le direttrici di traffico, consolidamento delle strutture insediative attorno a strutture e a spazi pubblici

N.T. del PAT; relazione tecnica B1

Lo sviluppo urbanistico di Pettorazza oramai staticamente consolidato nelle sue modalità di sviluppo non necessita dei correttivi delle azioni di pianificazione poste in evidenza dal PTCP. Il PAT avendo come caratteristica il mantenimento della struttura insediativa esistente, peraltro in sintonia con gli obiettivi del

PTCP, non ha ritenuto di dover introdurre specifiche norme finalizzate a confermare le indicazioni del PTCP.

Art. 111 co. 1 – Riduzione dei flussi veicolari all'interno delle aree urbane, incremento del patrimonio arboreo, accorpamento delle aree a standard per verde e parcheggi, incentivazione al recupero del patrimonio edilizio, impiego di tecniche di bioedilizia

N.T. del PAT; relazione tecnica B1

Il Pat adempie, in linea generale, alla direttiva del PTCP. Riamane disatteso l'intento di accorpare le aree a standard. Va detto che la norma del PTCP si addice perlopiù a realtà urbane aventi dimensioni significative laddove la parcellizzata dispersione degli standard non rende ottimale la loro funzione e fruizione. Sul tema si ritiene di soprassedere in considerazione della dimensione ridotta del centro urbano di Pettorazza. Per quanto riguarda la riduzione dei flussi veicolari all'interno delle aree urbane si ritiene che la norma del PTCP non sia di interesse per il contesto urbano di Pettorazza essendo una realtà che, per le sue dimensioni e per il tipo di mobilità, non risente dell'influenza dei flussi veicolari.

Art. 111 co. 2 – Garanzie di efficienza energetica, risparmio idrico, reimpiego delle acque meteoriche, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Art. 46 co.5 delle Norme Tecniche del PAT

Il Pat demanda al PI il compito di inserire regole ed incentivi a favore dell'edilizia eco-sostenibilee dell'utilizzo delle migliori tecnologie in relazione alla tutela dell'ambiente, del suolo, delle risorse idriche, dell'atmosfera.

Art. 111 co. 3 – Promozione della più ampia diffusione delle tecnologie del solare termico e fotovoltaico, perseguendo gli obiettivi e i criteri indicati nel Programma Energetico Provinciale

Art. 46 co.5 delle Norme Tecniche del PAT

Il Pat demanda al PI il compito di inserire regole ed incentivi a favore dell'edilizia eco-sostenibilee dell'utilizzo delle migliori tecnologie in relazione alla tutela dell'ambiente, del suolo, delle risorse idriche, dell'atmosfera.

Art. 112 c. 1 del PTCP– Specifica progettazione degli spazi collettivi, degli arredi e delle attrezzature urbane

In relazione agli spazi collettivi, agli arredi e alle attrezzature urbane, il PAT risulta incoerente.

MODIFICA D'UFFICIO. All'art.48, comma 3, PAT aggiungere alla fine della norma un trattino:“ - **detta disposizioni per la progettazione degli spazi collettivi, degli arredi e dell'attrezzatura urbana, al fine perseguire lo sviluppo razionale e funzionale degli insediamenti residenziali**”.

Art. 112 c. 2 del PTCP – Razionalizzazione e implementazione dei percorsi ciclabili e pedonali per accessibilità ai servizi e ai luoghi pubblici

Art. 48 delle Norme Tecniche del PAT

Il PAT demanda al PI il compito di prevedere adeguata accessibilità mediante una rete di percorsi ciclo pedonali.

Art. 113 co. 1 – Salvaguardia del patrimonio storico e del suo contesto

NT Artt. 15,16,17,36,37,38,51;

Il PAT demanda al P.I. la formulazione di prescrizioni per la conservazione il recupero e la valorizzazione dei manufatti di interesse storico e di valore storico ambientale.

Art. 113 co. 4 Dettaglio del perimetro del centro storico

Tav.1 e Tav. 4 del PAT, Art. 10 delle NT del PAT relazione tecnica e di progetto elab. A7 (pagina 46)

L'art. 22, comma 1, lett. j) della LR 11/2004, attribuisce al PTCP la competenza a perimetrare i centri storici. La rappresentazione cartografica dei centri storici nel PAT non corrisponde alla perimetrazione del

PTCP, effettuata ai sensi della suddetta norma, risultando quella comunale ampliata nella sua dimensione. L'ampliamento della perimetrazione, a differenza della sua riduzione, è un'opzione ritenuta ammissibile in quanto confermativa delle individuazioni effettuate dal PTCP.

Art. 113 co.5 Verifica delle corti rurali e degli edifici di pregio architettonico.

Tavole del PAT n. 2 , Art. 37 delle N.T. del PAT

Premesso che la denominazione usata dal PAT - edifici storico-testimoniali – è assimilabile agli edifici di pregio architettonico del PTCP, si evidenzia che l'individuazione delle corti rurali fatta nel PTCP e degli edifici di pregio architettonico è stata recepita dal PAT in tavola 2, il quale demanda al PI l'aggiornamento e la classificazione degli stessi.

Art. 113 co. 6 – Definizione delle aree di pertinenza dei beni storico-architettonici, dei coni visuali che ne determinano la riconoscibilità, delle caratteristiche costruttive dei contesti e loro tutela

Art.29 delle N.T. e Tav. 4 del PAT

Le aree di pertinenza e i coni visuali sono state individuati per la villa veneta presente nel territorio comunale e viene demandato al PI l'onere di dettare norme per il suo contesto figurativo.

Art. 113 c. 8 del P.T.C.P. – Garanzia di piena riconoscibilità e di completo godimento dei contesti e dei manufatti di notevole valore storico e architettonico.

Artt. 3, 10, 31 e 32 delle norme Tecniche del PAT

L'apparato normativo, nel suo complesso, è coerente con le finalità specifiche del Pat. Dato il contesto di questo Comune, si ritiene che i "paesaggi d'auto" non rappresentino una criticità, né attuale, né nel futuro, per cui al momento non occorre che vi sia un'effettiva attuazione di questa norma.

Art. 113 c. 9 del P.T.C.P. – Individuazione e salvaguardia degli edifici del XX secolo non tutelati da altre norme

Il Pat non individua edifici del XX secolo che siano di pregio e non siano già vincolati, pertanto coerentemente non presenta norme che facciano riferimento agli stessi.

SISTEMA DEL PRIMARIO

TUTELA AGRONOMICA E AMBIENTALE

Art. 125 co. 1 – Precisazione delle aree per l'agricoltura specializzata e per la produzione di eccellenza

Art. 51 NT

Il PAT non è coerente con il PTCP, il quale individua in questo territorio la produzione tipica dell'aglio. Salvi i chiarimenti ex comma 5 art. 14 L.R. 11/2004 che dimostrino le ragioni per non, si procede alla MODIFICA D'UFFICIO.

Si chiede al Comune, nel termine del comma 5 art. 14 L.R. 11/2004, se esistano nel suo territorio zone per l'agricoltura specializzata/eccellenza di cui all'art. 125 PTCP.

Con nota prot. n. 1519 del 10/4/2024, il Comune chiarisce che nel PAT non sono state riportate le aree per l'agricoltura specializzata e per la produzione di eccellenza.

MODIFICA D'UFFICIO:individuazione dell'area di cui al PTCP, tav. 6 - 2/3 a, "colture di pregio" in Tav. 4 del PAT.

MODIFICA D'UFFICIO. All'art. 51 c.2 delle NT del PAT inserire la seguente norma sub lett. g):

“g) precisa le aree impiegate per l'agricoltura specializzata e garantisce il mantenimento della destinazione produttiva esistente impedendo qualsiasi intervento e trasformazione del territorio che possa pregiudicare le coltivazioni presenti”.

Art. 125 co. 2 – Tutela delle aree per l'agricoltura specializzata e per la produzione di eccellenza

Vedi nota al comma precedente.

Art. 126 co. 1 – Verifica e precisazione della consistenza delle unità produttive all'interno degli ambiti di tutela della capacità produttiva agraria

Art. 51 NT

Poiché il PAT non è coerente con l'art. 126 del PTCP per cui si ritiene di dover inserire le norme provinciali con MODIFICA D'UFFICIO. All'art. 51 c.2 delle NT del PAT inserire la seguente norma sub lett. h).

“h) la consistenza delle unità produttive all'interno di ciascun ambito di tutela della capacità produttiva

agraria, la consistenza e la tipologia delle unità produttive zootecniche in relazione alla possibile interferenza con gli indicatori di qualità e i fattori di rischio ambientale, gli interventi ammissibili nei singoli ambiti, in particolare impedendo o condizionando la frammentazione delle attività produttive agrarie in quelli di massima e significativa tutela, le tipologie e i metodi di intervento per ridurre le fragilità ambientali, con particolare riguardo alle aree che presentano rischio ambientale alto e molto alto.”.

Art. 126 co. 2 – Verifica della consistenza e della tipologia delle unità produttive zootecniche

vedi sopra sub art. 126, comma 1.

Art. 126 co. 3 – Definizione degli interventi ammissibili nei singoli ambiti

vedi sopra sub art. 126, comma 1.

Art. 126 co. 4 – Disposizione di tipologie e metodi di intervento per ridurre le fragilità ambientali

vedi sopra sub art. 126, comma 1.

Art. 128 co. 2, 3 – Destinazione di aree per la vendita diretta dei prodotti agricoli

Il PAT non è coerente con il PTCP.

Comma 5. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 14 L.R. 11/2004, si chiede al Comune giustificazione della mancata destinazione di una o più aree alla realizzazione di mercati riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli locali.

Con nota prot. n. 1519 del 10/4/2024, integrativa della propria precedente prot. n. 3145 del 7/7/2023, il Comune precisa che gli intenti espressi dall'art. 128 del PTCP sono soddisfatti attraverso la realizzazione del mercato settimanale ovvero di specifiche ulteriori manifestazioni in tema, negli appositi spazi pubblici esistenti ad esso dedicati dal Comune stesso.

Si concorda con quanto da ultimo precisato dal Comune.

Art. 129 co. 2 – Salvaguardia e recupero dei manufatti e delle formazioni vegetali

Art. 37,51 NT

Il PAT detta prescrizioni per il rispetto dei caratteri ambientali degli elementi puntuali di pregio storico-testimoniale e demanda al PI di promuovere azioni di tutela delle formazioni vegetali.

Art. 129 co. 3, primo, secondo e terzo trattino – Obbligo per le nuove costruzioni di essere uniformi alle tipologie dell'edilizia rurale, assicurazione di mitigazione visiva, demolizione di immobili fatiscenti

Art. 37,51 NT

La norma del PAT appare non abbastanza incisiva anche se, nel suo complesso, può dirsi sufficientemente conforme ai generali obiettivi del PTCP.

Art. 130 co. 1 – Individuazione di aree agricole periurbane

Art. 37,51 NT

Nel Comune di Pettorazza non vi sono aree agricole aventi caratteristiche tali da definirsi periurbane, in quanto il centro abitato è inglobato in un contesto territoriale avente chiara e netta funzione agricola. Non è pertanto possibile riconoscere ambiti “ibridi” in cui si renda necessaria la ricucitura di zone compromesse o in corso di definizione. Il PAT perciò comprensibilmente non presenta norme che possano essere ricondotte alle direttive di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.

Art. 130 co. 2 – Individuazione di contesti da ricomporre in nuclei attrezzati

Art 45 NT

Il PAT individua i contesti del PTCP e li riconduce al concetto di edificazione diffusa.

Art. 130 co. 3 – Valorizzazione delle aree agricole periurbane e dei contesti da ricomporre in nuclei attrezzati

Nel Comune di Pettorazza non vi sono aree agricole aventi caratteristiche tali da definirsi periurbane in quanto il centro abitato è inglobato in un contesto territoriale avente chiara e netta funzione agricola. Non è pertanto possibile riconoscere ambiti “ibridi” in cui si renda necessario avviare le specifiche azioni indotte dal PTCP, le quali peraltro trovano conferma in altre norme del PAT riferite, indistintamente, a tutte le zone agricole.

Il PAT recepisce diffusamente negli art. 30, 31, 36, 37, 51 del PAT le norme del PTCP da art. 125 ad art. 130.

CONSIDERAZIONI RIFERITE DIRETTAMENTE ALLE NORME DEL PAT

Art. 13, co.3

E' opportuno precisare che il possibile contrasto tra il PAT e la normativa urbanistica è solo quello “sopravvenuto” giacché al momento dell'approvazione il PAT deve essere legittimo.

MODIFICA D'UFFICIO: all'art.13, comma 3, dopo “in caso di” aggiungere “**sopravvenuto**”.

Art. 15, co.5

Il comma, pur sostanzialmente corretto in linea generale, rappresenta una duplicazione rispetto alla disciplina organica del tema “credito edilizio” trattato all'art. 11. Si propone lo stralcio del comma e la traslazione numerica dei commi successivi.

MODIFICA D'UFFICIO: all'art. 15 NT, stralciare il comma 5 e aggiornare la numerazione dei commi successivi; previa verifica della presenza di eventuali richiami ai commi da 5 a 9 dell'art. 15 nelle NT, coordinare detti eventuali richiami alla modifica appena effettuata.

Art. 16.

La competenza a individuare le Ville venete è stata attribuita al PTCP dall'art. 22 lett. j) L.R. 11/2004; ancorché concretamente i beni individuati dal PTCP coincidano con quelli della pubblicazione dell'Istituto regionale citato, è opportuno inserire (anche) il richiamo alla fonte istituzionalmente corretta.

MODIFICA D'UFFICIO: all'art.16, co.1, dopo “il PAT localizza le Ville individuate” aggiungere “**dal PTCP e**”.

Art. 17, co.1

Tavv. nn. 1- 2 - 4

L'art. 22, comma 1, lett. j) della LR 11/2004, attribuisce al PTCP la competenza a perimetrare i centri storici. La rappresentazione cartografica dei centri storici nel PAT non corrisponde alla perimetrazione del PTCP, effettuata ai sensi della suddetta norma, risultando quella comunale ampliata nella sua dimensione. L'ampliamento della perimetrazione, a differenza della sua riduzione, è un'opzione ritenuta ammissibile in quanto confermativa delle individuazioni effettuate dal PTCP.

MODIFICA D'UFFICIO: all'art. 17, co.1 dopo "a cura della regione Veneto" aggiungere " , **nonché individuate dal PTCP ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. j) della LR 11/2004.**".

Art. 17, co.4

Stante la competenza del PTCP, ex art. 22, comma 1, lett. j) della LR 11/2004, e la previsione di cui all'art. 113 co.4 del PTCP, la norma del PAT non è ammissibile, sia perché prevede una sostanziale autonomia del PRC in materia di centri storici sia perché, anche in attuazione dell'ultima delle norme richiamate, la variazione in "dettaglio" costituirebbe comunque variante al PAT.

MODIFICA D'UFFICIO: all'art. 17 NT, stralciare il comma 4.

Art. 21, co. 5

COMMA 5

Valutare le ricadute del PGRA e chiedere il motivo per cui non viene citato a riferimento anche il PAI dell'Adige che incide sulle aree fluviali (anche se solo all'interno degli argini).

Il Comune, con nota prot. n. 3145 del 7/7/2023, e in particolare con la proposta di modifica alla norma contenuta nell'allegato alla norma stessa, propone di inserire i richiami del PGRA nell'art. 21 del PAT demandando al PI di precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree; le ricadute di detto PGRA si sono tradotte nell'individuazione (in tav. 1 e all'art. 21) delle "aree fluviali" la cui disciplina è da rinvenirsi nel PGRA stesso.

Si ritiene di accogliere le proposte del Comune e, per l'effetto di apportare le seguenti MODIFICHE D'UFFICIO all'art. 21(rubrica, commi 1, 2, 5) e alla Tav. 1.

"Art. 21 - Aree a rischio idrogeologico in riferimento al PAI e al P.G.R.A

1. P.A.T. recepisce le aree a pericolosità idraulica classificandole come «P1 –Pericolo moderato» e le aree a rischio di allagamento individuate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Fissero, Tartaro e Canalbianco, alle Norme tecniche di Attuazione dello stesso e alle sue modifiche e introduzioni. **Il PAT individua l'Area Fluviale, afferente al fiume Adige, secondo il Piano delle Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali (PGRA). Si richiamano altresì le norme per le aree fluviali indicate nei piani dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali.**

2. Il P.I. provvederà a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione di tali aree in ~~armonia~~ **coerenza** con il piano per la tutela dal rischio idrogeologico (P.A.I.), approvato dall'Autorità del Bacino competente, **e con il PGRA dell' Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali** ed alle disposizioni regionali e a specificare ulteriormente le norme sull'edificazione nelle diverse fasce e/o aree a pericolosità.

....

5. Le aree a rischio idrogeologico in riferimento al P.A.I. sono soggette alle disposizioni dettate dalle Norme Tecniche del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Fissero, Tartaro e Canalbianco. **Le "Aree fluviali" sono soggette alle disposizioni del PGRA dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e del Fiume Po."**

MODIFICA D'UFFICIO: alla Tav. 1 del PAT modificare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico in riferimento al PGRA e la relativa voce in legenda.

Art. 22

COMMA 5

La norma non appare coordinata con il parere regionale di valutazione di compatibilità idraulica (prot. N 112736 del 20.3.2019) a sua volta emesso in considerazione del parere del Consorzio di Bonifica Adige-Po (n.2747 del 13.3.2019). Si chiede di formulare una proposta di modifica dell'articolo in oggetto che recepisca il suddetto parere

Con nota prot. 3145 del 7/7/2023, il Comune formula una proposta di modifica degli artt. 22 e 23 del PAT, in risposta alla richiesta di chiarimenti e al fine di recepire le prescrizioni del Consorzio suddetto.

Si ritiene di accogliere le proposte ricevute e si dispone la seguente MODIFICA D'UFFICIO ai commi 4, 5 e 6:

“4. E' fatta salva la distanza di rispetto di ml 10,00 dal demanio idrico, su entrambi i lati dei corsi d'acqua, (ancorché non individuati planimetricamente) ai sensi del R.D. 523/1904, R.D. 368/1904 e **del Regolamento di Polizia Idraulica approvato con ex L.R. 53/1993 con DGR del Veneto n. 74/CA.** All'interno delle fasce di rispetto idraulico, oltre ai limiti all'attività edilizia previsti dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica e di tutela dal rischio idraulico, non sono ammesse nuove costruzioni diversamente dovrà essere richiesto parere all'ente gestore del corso d'acqua. **Per qualsiasi altro tipo di intervento dovranno essere acquisite le autorizzazioni dell'autorità idraulica competente.**

5. Va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori, una fascia di almeno ml 4,00 a partire dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua, fatto salvo quanto specificatamente previsto dai Consorzi di Bonifica competenti. La riduzione di tali limiti, come di quelli al precedente comma 4, è possibile solo previa deroga autorizzata dal Consorzio di Bonifica Competente. **Al fine di ridurre le condizioni di pericolosità idraulica, fatto salvo quanto previsto nei competenti piani di settore, è fatto divieto di eseguire scavi e altre lavorazioni o impiantare colture che possano compromettere la stabilità delle strutture arginali e delle opere idrauliche in genere e divieto di ostruire le fasce di transito al piede degli argini o gli accessi alle opere idrauliche, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.”**

Inoltre, al comma 6, aggiungere la lett. f): “f) **prevedere l'accurata e metodica manutenzione della rete idraulica di deflusso pubblica e privata, al fine di assicurare il recapito delle acque ai collettori di bonifica.”**

Art. 23

COMMA 5

Come sopra

Art. 24, comma 10

COMMA 5

Si chiedono chiarimenti alla finalità della norma la quale appare ambigua laddove, da un lato si riferisce all'ampliamento della destinazione residenziale, e dall'altro, parla di avanzamento dell'edificio (in entrambi i casi sottintendendo che la preesistenza sia in fascia di rispetto stradale).

Con nota prot. 3145 del 7/7/2023, il Comune chiarisce l'intento della norma che, ad ogni buon conto e per evitare fraintendimenti, si ritiene di riscrivere nel modo seguente.

MODIFICA D'UFFICIO : l'art. 24, comma 10, viene sostituito dal seguente.

“10. L'ampliamento dell'annesso rustico, qualora recuperato alla destinazione residenziale nei limiti ammessi in zona agricola, è assoggettato alle disposizioni di cui al comma 8.”

Art. 25

L'individuazione della fascia di rispetto cimiteriale spetta al PAT ex art. 41 della LR11/2004 sulla scorta degli atti amministrativi comunali emessi ai sensi della normativa di settore. Pertanto non è configurabile l'ipotesi di un contrasto tra la fascia cimiteriale individuata in cartografia e quella che emerge dagli atti amministrativi

MODIFICA D'UFFICIO. Dall'art. 25 comma 1 stralciare l'inciso: *“La fascia di rispetto sarà in ogni caso quella determinata dalla suddetta disciplina, anche in caso di contrasto con le indicazioni cartografiche del PAT”.*

Art. 27 co.1

Il PAT si prefigge di individuare i principali siti in cui sono localizzati gli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, tuttavia alcuni di questi non si rinvergono in tavola 1 ed è perciò necessario inserirli.

MODIFICA D'UFFICIO: in tav. 1 inserire gli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico mancanti.

Art. 27 co.2

Il comma 2 molto probabilmente è un refuso e va pertanto stralciato.

COMMA 5

Si chiede conferma al Comune di quanto sopra

Con nota prot. n. 3145 del 7/7/2023 il Comune conferma quanto sopra.

MODIFICA D'UFFICIO. All'art. 27 stralciare il comma 2: ~~“Il PI individua e aggiorna l'area di interesse del depuratore esistente e/o del possibile ampliamento con le rispettive fasce di rispetto. Il PI individua inoltre gli edifici e gli elementi incongrui soggetti a interventi di demolizione per il raggiungimento degli obiettivi di tutela, con eventuale applicazione del credito edilizio come disciplinato dalle presenti norme”.~~

Art. 30 co. 1

Nell'elenco dei percorsi è riportato due volte “Percorsi a cavallo (ippovie)”.

MODIFICA D'UFFICIO: all'art. 30, comma 1, stralciare il penultimo trattino ~~“Percorsi a cavallo (ippovie)”.~~

Art. 31

La norma del PAT appare essere diretta conseguenza dell'applicazione degli artt. 13, 43 e 44 della LR 11/2004.

Art. 32 co. 4

Il comma risulta palesemente incompleto.

COMMA 5

Si chiede al Comune di chiarire

Nelle norme allegate alla nota prot. n. 3145 del 7/7/2023 il Comune propone una modifica del comma 4 (stralcio del refuso) e l'aggiunta di un comma 5 all'art. 32.

Si ritiene di accogliere la prima parte della proposta, apportando una modifica del comma 4 dal quale stralciare il refuso, mentre, pur apprezzando l'intento e il valore della neo norma (comma 5), si ritiene che in questa fase del procedimento essa non possa essere inserita.

Per effetto delle ulteriori modifiche all'art. 32 dovute al suo adeguamento agli artt. 23 ss del PTCP e riscontrabili in questa istruttoria, poco sopra, il numero di questo comma deve essere modificato da 4. a 5..

MODIFICA D'UFFICIO. Modificare il numero del comma 4 dell'art. 32, in **5.** e stralciarne la frase ~~“alle invariati di cui al presente comma si applica la seguente disciplina”.~~

A miglior comprensione delle modifiche d'ufficio intervenute sull'art. 32, lo si riporta di seguito nella versione definitiva:

“Art. 32 - Rete ecologica e ambientale

1. Il P.A.T., in coerenza con le finalità del PTCP di cui agli stessi artt. 1,3, e 21, assume come obiettivo primario il mantenimento delle dinamiche di distribuzione degli organismi, la salvaguardia degli ecosistemi e della specie tutelandone gli ambienti fondamentali e sottopone le attività antropiche a verifica di compatibilità con gli habitat delle flora e della fauna.

2. Il P.A.T. definisce l'insieme delle aree ecologicamente rilevanti per valori naturalistici e ambientali. Sono tutelati i seguenti elementi, che compongono la rete ecologica, definendo in questo modo il quadro delle invariati di natura ecologica - ambientale:

a) Corridoi ecologici principali e secondari;

b) Ambito di importanza ambientale;

c) Isola ad elevata naturalità – stepping stone.

d) Altri elementi della rete ecologica del PTCP, quali elementi del sistema ambientale naturale del piano provinciale che non siano già ricompresi fra le lett. a), b) e c) dell'art. 32.

Direttive

3. Il P.I. sulla base di specifici elementi analitici potrà meglio definire i perimetri degli ambiti della rete ecologica senza che questi costituiscano Variante al P.A.T., **precisandone le azioni di tutela anche alla luce delle direttive del PTCP**, individuando gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale dei luoghi, e indicando le necessarie misure di riqualificazione anche utilizzando il credito edilizio di cui al precedente art. 11.

4. Il PI realizza per gli elementi di cui al comma 2, lett.d) le rispettive direttive del PTCP (artt. 27, 28, 29, 30) fatto salvo che le stesse non trovino già nel PAT un'adeguata attuazione.

Prescrizioni e vincoli

5. In tali ambiti sono fatti salvi e impregiudicati i vincoli di R.D. 523/1904 R.D. 368/1904 e gli interventi finalizzati alla sicurezza idraulica e al mantenimento della funzionalità idraulica dei corsi d'acqua.

“6. Salvo quanto disposto al comma successivo, ogni intervento interferente con gli elementi del comma 2, fermo restando l'obbligo di mitigarne gli effetti negativi, dovrà garantire il mantenimento delle condizioni di naturalità e connettività esistenti o prevedere adeguate misure di compensazione. Sono comunque consentiti la manutenzione e ringiovanimento delle siepi quali la potatura e la spollonatura.”

7. Qualora i beni di cui al comma 1 rivestano anche la natura di coltura legnosa, ad essi non si applicano le prescrizioni di cui all'art. 32, comma 5, del PAT, nonché degli artt. 31 e 32 del PTCP.”

Art. 33 co. 2 lett.g

Il periodo della norma non è completato

COMMA 5

Si chiede al Comune di chiarire

Con nota prot. n. 1519 del 10/4/2024 il Comune precisa che in relazione alla frase citata all'art. 33 co. 2 lett. g): “e tenendo conto che qualsiasi ipotesi di utilizzo dei corsi d'acqua e delle aree ad essi adiacenti.” trattasi di un refuso.

MODIFICA D'UFFICIO: al comma 2, lett. g) dell'art. 33, stralciare la frase “e tenendo conto che qualsiasi ipotesi di utilizzo dei corsi d'acqua e delle aree ad essi adiacenti”.

Art. 34

Art. 35

Art. 36

Art. 37

Premesso che la norma appare esaustiva per quanto concerne la tav. 2 e le relative individuazioni di beni sia rispetto alle finalità dell'art. 43 della L.R. 11/2004, sia in relazione all'art. 113, comma 5 del PTCP.

Si riscontra tuttavia che da un lato la norma dispone che i medesimi beni vengano riprodotti anche in tav. 4 (oltre che in tav. 2), ma in realtà in tav. 4 ciò non avviene (salvo che per la villa veneta). E' pertanto necessario stralciare dalla norma in discorso il riferimento alla tav. 4 e da detta tavola le voci di legenda “Edifici ed adiacenze tutelate ai sensi dell'art. 10 e 157 del D.Lgs. 42/2004” ed “Edifici storico testimoniali”.

MODIFICA D'UFFICIO: all'art. 37, comma 1, del PAT stralciare “**e poi nella Tav. 4 Carta della Trasformabilità**”.

MODIFICA D'UFFICIO: dalla tav. 4 – Carta della trasformabilità – del PAT, eliminare dalla legenda le voci “**Edifici ed adiacenze tutelate ai sensi dell'art. 10 e 157 del D.Lgs. 42/2004**” ed “**Edifici storico testimoniali**”.

Si rileva che nella tav. 2, tra gli “Edifici ed adiacenze tutelate ai sensi dell'art. 10 e 157 del D.Lgs. 42/2004”, manca la “Casa Littoria”: per ragioni di coerenza interna del piano, se ne dispone l'integrazione.

MODIFICA D'UFFICIO: inserire nella tav. 2 “Tavola delle invarianti” del PAT la “**Casa Littoria**”.

Tavola 1 – Carta dei Vincoli

Nella tavola sono riportati solo i beni su cui grava un vincolo in senso stretto, ossia di tipo Monumentale e di indicazione quale Villa Veneta. In merito al primo tipo di vincolo, la legenda della tavola, tuttavia, riporta solo il retino riferito all'*adiacenza* della villa veneta, mentre manca la campitura degli immobili che compongono la villa medesima (ossia gli edifici tutelati ai sensi degli artt. 10 e 157 del D. Lgs. 42/2004): è perciò necessario aggiungere detta voce in legenda.

MODIFICA D'UFFICIO: nella tavola 1 modificare la voce di legenda "Edifici ed adiacenze tutelate ai sensi dell'art. 10 e 157 del D.Lgs. 42/2004" nel modo seguente: **"Adiacenze tutelate ai sensi degli artt. 10 e 157 del D.Lgs. 42/2004"**.

MODIFICA D'UFFICIO: nella tavola 1 inserire in legenda la voce **"edifici tutelati ai sensi degli artt. 10 e 157 del D.Lgs. 42/2004"**.

Art. 41 co. 4

La norma rinvia alla SAU trasformabile, concetto che si ritiene superato per effetto della sopravvenuta LR. 14/17.

MODIFICA D'UFFICIO

Sostituire le parole "*SAU trasformabile*" con **"quantità di consumo di suolo assegnata e disponibile"**.

Art. 42

La norma presenta disposizioni rivolte al PI sia nella sua prima parte (*aree* di urbanizzazione consolidata, sia nella seconda (*ambiti* di urbanizzazione consolidata).

Si chiede pertanto, ai sensi dell'art. 14, comma 5, L.R.11/2004:

- se la descrizione delle aree di urbanizzazione consolidata corrisponda e coincida con gli obiettivi di cui alla *lett. r) bis* dell'art. 13 L.R. 11/2004. In caso di risposta negativa, si chiede al Comune di indicare in quale parte del piano viene assolto all'onere di cui alla citata norma di legge;

- quali siano le ragioni per le quali, si ritiene di poter impartire direttive, prescrizioni e vincoli anche alle aree di urbanizzazione consolidata, quando in realtà essi dovrebbero rientrare nel successivo capoverso "*ambiti* urbanizzazione consolidata", correttamente indirizzate al PI. Si osserva, infatti, che qualora effettivamente i suddetti direttive, prescrizioni e vincoli fossero mantenuti nel primo capoverso (*aree* di urbanizzazione consolidata), essi di fatto sarebbero rivolti al PRG e il loro contenuto risulterebbe di dubbia ammissibilità.

Con nota prot. 3145 del 7/7/2023, successivamente integrata con nota prot. n. 1519 del 10/4/2024, viene trasmessa dal Comune la tavola P6 "Contenuti PRG compatibili con il PAT" e viene offerta una proposta di modifica dell'art. 42.

Si ritiene di recepire la tav. P6 "Contenuti PRG compatibili con il PAT" che viene inserita d'ufficio fra gli elaborati del PAT e di MODIFICARE D'UFFICIO l'art. 42, sostituendolo come segue.

Per chiarezza si riporta qui sotto l'art. 42 interamente, così come variato, precisando che, per quanto concerne la modifica inserita al comma 7, si rinvia sub valutazione in ordine alla VAS.

"Art. 42 - Ambiti di Urbanizzazione Consolidata

1. Il P.A.T. individua nella "TAV. P. 5 – Ambiti di Urbanizzazione Consolidata – AUC" costituiti da:

a) le aree di urbanizzazione consolidata di cui alla *lett. o)* dell'art. 13 L.R. 11/2004, che comprendono le aree urbane del sistema insediativo residenziale e produttivo/commerciale, già previste dalla pianificazione vigente dove i processi di trasformazione sono:

- sostanzialmente completati;

- già programmati dal P.R.G. e con destinazione prevalentemente residenziale/produttiva, nei quali è stata convenzionata la strumentazione attuativa alla data di adozione del presente P.A.T. che provvede a confermarli;

- b) l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, o destinate a parco, verde pubblico, uso pubblico, corridoio ecologico ecc. e delle aree periurbane ancora adibite all'uso agricolo;
- c) le parti del territorio oggetto di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA) meramente approvato;
- d) le infrastrutture e le opere viabilistiche già attuate o in fase di attuazione;
- e) i nuclei insediativi in zona agricola.

2. Il P.A.T. prevede:

a) nelle aree di urbanizzazione consolidata di cui al comma 1, lett. a), il mantenimento, la manutenzione e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata secondo le seguenti modalità:

- con intervento diretto, le attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'Art. 3 del D.P.R. 380/2001;
- previo P.U.A., per gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera f) del medesimo decreto.

b) che nelle rimanenti parti dell'ambito di urbanizzazione consolidata siano sempre possibili gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento degli edifici esistenti, nel rispetto delle norme tecniche del P.R.C.

Direttive

3. Il P.I. in coerenza con le finalità e gli obiettivi generali fissati dal P.A.T.:

3.1. individua, precisa ed articola gli ambiti nei quali è possibile attuare:

- interventi di riqualificazione edilizia ed ambientale di cui all'art. 5 della L.R. 14/2017;
- interventi di riqualificazione urbana di cui all'art. 6 della L.R. 14/2017;
- interventi di rigenerazione urbana sostenibile di cui all'art. 7 della L.R. 14/2017.

3.2 stabilisce i criteri e le modalità per la riqualificazione e rigenerazione degli ambiti territoriali, anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio;

3.3 precisa il perimetro delle aree e degli ambiti di urbanizzazione consolidata distinguendole nel dettaglio, sulla base degli elementi morfologici e di contesto, potendone prevedere limitate variazioni senza che questo costituisca variante al P.A.T., nel rispetto degli obiettivi, del dimensionamento complessivo e dei vincoli e delle tutele del PAT e sempre che non siano alterati l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità. Le modifiche apportate per rendere coerente l'ambito delle zone di cui al presente articolo con le divisioni delle proprietà dovranno essere adeguatamente giustificate e documentate.

3.4 definisce le specifiche zone insediative;

3.5 individua:

- le aree in cui sono sempre possibili interventi diretti, di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili, nel rispetto delle presenti norme;
- le aree in cui gli interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti o di ristrutturazione con modificazione della destinazione d'uso tra diverse categorie urbanistiche, sono subordinati a P.U.A., a comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato, e sia prevista la realizzazione delle dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione mancanti o carenti.

Prescrizioni e Vincoli

- 4. Nel caso di aree libere e non impermeabilizzate di cui al comma 1, lett. b., l'eventuale trasformazione futura comporterà consumo di suolo in deroga a quanto disposto dall'art. 12 della LR 14/2017, salvo che lo stesso venga compensato da un corrispondente ripristino della permeabilità di analoghe superfici situate all'interno degli stessi Ambiti di Urbanizzazione Consolidata.
- 5. Il Piano degli Interventi aggiorna il "Registro fondiario del consumo di suolo – Monitoraggio" di cui al successivo art. 54 delle presenti N.T..
- 6. In riferimento alle aree produttive ad incremento controllato individuate dal P.T.C.P. di cui all'art. 87 delle Norme Tecniche del PTCP di Rovigo, si precisa:
 - che gli ampliamenti delle aree potranno essere ammessi solo in quantità modesta, e comunque debitamente giustificati;

- che gli ampliamenti di aree su cui non sono insediate attività artigianali o della piccola industria di basso impatto ambientale, potranno essere ammessi se funzionali alle attività esistenti e in area contigua a quella delle imprese interessate, e comunque anch'esse in quantità modesta e debitamente giustificate.

7. Le previsioni di sviluppo insediativo residenziale che demandano l'attuazione del PAT al P.I. o ad un PUA dovranno essere sottoposte a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 della LR 29/2019.

Norma transitoria

8. Nella tavola TAV P6 "Contenuti PRG compatibili con il PAT" vengono rappresentati i contenuti del PRG compatibili con il PAT, ai sensi e per gli effetti di cui alla lett. *r bis*) della L.R. 11/2004."

Art. 50 co.1

"Gli interventi disciplinati mediante Sportello Unico per le attività produttive sono consentiti in aggiunta al carico insediativo definito per ciascun ATO e non costituiscono Variante al P.A.T."

La norma nell'ultimo suo capoverso si riferisce implicitamente alla tematica del consumo di suolo e della definizione del "consolidato". E' tuttavia necessario precisarlo, perché altrimenti sarebbe passibile di contrasto con il DPR 160/2010 e la LR 55/2012.

MODIFICA D'UFFICIO. Il comma 1 dell'art. 50 del PAT viene modificato come segue: "Gli interventi ~~disciplinati~~ **effettuati in variante allo strumento urbanistico generale** mediante Sportello Unico per le attività produttive sono consentiti in aggiunta al carico insediativo definito per ciascun ATO e **non riducono la quantità di suolo assegnata ai sensi della L.R. 14/2017.**"

Art. 56 co. 2

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 13, lett. *r bis*) della LR 11/2004 il PAT deve individuare quali parti del PRG sono confermate dal PAT in quanto con esso compatibili, e vista l'analisi *sub* art. 42 PAT sopra compiuta e alla quale si rinvia, con particolare riguardo all'integrazione ex comma 5 dell'art. 14 L.R. 11/2004 con cui il Comune produce la tav. P6, si ritiene di modificare conseguentemente la norma in discorso, eliminando l'inciso "anche se non graficamente individuate".

MODIFICA D'UFFICIO: all'art. 56. comma 2, del PAT eliminare l'inciso "~~anche se non graficamente individuate~~".

Art. 56

La norma disciplina oltre alle misure di salvaguardia, i rapporti fra i piani o gli effetti che conseguono in prima battuta all'entrata in vigore del PAT (commi 2 e 3), nonché le fattispecie che non comportano variante al PAT (comma 5) o lo modificano automaticamente (comma 4) ovvero che ne determinano una puntuale disapplicazione (comma 6). Di tali contenuti deve darsi conto nella rubrica che pertanto viene modificata d'ufficio.

MODIFICA D'UFFICIO: la rubrica dell'articolo 56 PAT viene sostituita con "**Misure di salvaguardia, norme finali, transitorie e incidenza sul PAT di variazioni esterne**".

Entrambi i commi 1 e 10 trattano le misure di salvaguardia, per cui si ritiene di unire i contenuti delle due norme.

MODIFICA D'UFFICIO: al comma 1 dell'art. 56 aggiungere "**; per effetto di quanto sopra, nel periodo transitorio che intercorre tra la data di adozione del P.A.T. e quella di approvazione del medesimo Piano, per un massimo di 5 anni, l'esame delle pratiche edilizie ed urbanistiche deve essere effettuato:**

- a) negando i titoli edilizi che si sarebbero negati prima dell'adozione del P.A.T.;
 - b) sospendendo i titoli edilizi se il progetto allegato alla richiesta non è conforme al P.A.T.;
 - c) rilasciando i titoli edilizi se il progetto allegato alla richiesta ha contemporaneamente due requisiti:
- non incorre in nessun motivo di diniego;

- è conforme al PAT adottato.”.

Il comma 2 contiene un inciso, “anche se non graficamente individuate”, che, in virtù dell’integrazione al comma 5 della L.R. 11/2004 con la tavola P6, che risponde ai requisiti di raffronto fra il PAT e il PRG, non appare più corretto, per cui esso va stralciato.

MODIFICA D’UFFICIO: al comma 2 dell’art. 56 PAT l’inciso “~~anche se non graficamente individuate~~” va stralciato.

I commi 4 e 5 richiedono un riordino per precisare le fattispecie che comportano una variante automatica del PAT, piuttosto che non modificarlo affatto (trattandosi di contenuti che, per scala o per tema, sono ad esso indifferenti), nonché per armonizzarlo con le norme che disciplinano in via generale la successione delle leggi nel tempo.

Vengono così distinti tre nuovi commi, all’interno dei quali sono riportate anche casistiche dell’(ex) art. 57: il comma 4 che disciplina le fattispecie di variante automatica del PAT e il comma 5 che individua i casi in cui non sussiste variante. Al comma 6 si disciplina l’eventuale disapplicazione delle norme del PAT divenute illegittime per contrasto con una norma entrata in vigore successivamente.

MODIFICA D’UFFICIO. I commi 4, 5, 6 dell’art. 56 del PAT vengono sostituiti dai seguenti:

“4. Determinano un’automatica variante al PAT le seguenti fattispecie:

a) La localizzazione di un’opera pubblica in variante al P.I., nuove opere pubbliche o nuove aree a servizi, in armonia con la V.A.S. e/o previa verifica di sostenibilità, comportano l’automatica variazione al PAT ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3, della L.R. 11/2004;

b) l’applicazione di norme giuridiche ed atti di pianificazione - comunque denominati - che comportino automatica variazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello inferiore, sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal PAT, ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità contenuti nella VAS, comporta la corrispondente variazione automatica al PAT;

c) la localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n° 327/2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – e dalla Legge Regionale 7 novembre 2003 n° 27 – Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche, comportano l’automatica variazione al PAT ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3, della L.R. 11/2004;

d) in tutti i casi in cui norme regionali e statali ed atti di pianificazione di livello superiore prevedono espressamente l’effetto di variante automatica al PAT;

5. Non costituiscono variante al PAT le seguenti fattispecie:

a) le limitate variazioni dei limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti operate dal PI che siano adeguatamente giustificate, anche conseguenti alla definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche, con particolare riferimento alle procedure ad evidenza pubblica, purché non contrastino con le finalità ed i criteri di definizione dei limiti stessi assunti dal PAT, nel rispetto della quantità massima di consumo di suolo ammesso, dell’equilibrio ambientale e delle condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati della V.A.S. e V.C.I., non comportano variante al PAT;

b) le modifiche dei confini comunali prese in accordo con i Comuni limitrofi;

c) le intervenute norme del PTRC e del PTCP aventi natura di prescrizione, indipendentemente dal formale recepimento nel PAT. In tal caso le eventuali norme in contrasto con le disposizioni sovraordinate andranno disapplicate.

6. La variazione delle norme o degli strumenti di pianificazione sovraordinati o di settore prevalenti, anche laddove richiamati nel PAT, che renda questo strumento contrastante con la nuova disposizione, ferme restando le norme transitorie previste dalla nuova fonte, comporta la disapplicazione della norma del PAT divenuta illegittima fino alla variante di adeguamento.”.

Al comma 7, la seconda parte che detta: “L’entrata in vigore di disposizioni legislative, derivanti da enti sovraordinati a quello comunale, modificano e/o integrano le disposizioni legislative esplicitamente citate nelle presenti N.T. e costituisce automatica modifica o integrazione dei riferimenti legislativi citati” è già contemplata nei commi precedenti e va perciò stralciata.

MODIFICA D’UFFICIO: al comma 7 dell’art. 56 stralciare la frase ~~“L’entrata in vigore di disposizioni legislative, derivanti da enti sovraordinati a quello comunale, modificano e/o integrano le disposizioni legislative esplicitamente citate nelle presenti N.T. e costituisce automatica modifica o integrazione dei riferimenti legislativi citati.”~~.

Si ritiene di introitare nell’art. 56 alcuni dei contenuti dell’art. 57, stante l’uniformità dei temi trattati, introducendo al comma 10 alcune delle previsioni dell’art. 57.

MODIFICA D’UFFICIO: al comma 10 introdurre **“Eventuali modifiche del PTRC e del PTCP, nonché le norme dei piani delle competenti Autorità di Bacino determinano per il Comune l’applicazione del regime di salvaguardia relativamente alle prescrizioni e ai vincoli dei suddetti piani.”**

Per chiarezza, si riporta l’art. 56 interamente così come modificato

Art. 56

“Misure di salvaguardia, norme finali, transitorie e incidenza sul PAT di variazioni esterne”

1. L’adozione del P.A.T., limitatamente alle prescrizioni ed ai vincoli espressamente previsti nelle presenti norme, comporta l’applicazione delle misure di salvaguardia previste dall’art. 29 della L.R. 11/2004 e dall’art. 12, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; **per effetto di quanto sopra, nel periodo transitorio che intercorre tra la data di adozione del P.A.T. e quella di approvazione del medesimo Piano, per un massimo di 5 anni, l’esame delle pratiche edilizie ed urbanistiche deve essere effettuato:**

- a) **negando i titoli edilizi che si sarebbero negati prima dell’adozione del P.A.T.;**
- b) **sospendendo i titoli edilizi se il progetto allegato alla richiesta non è conforme al P.A.T.;**
- c) **rilasciando i titoli edilizi se il progetto allegato alla richiesta ha contemporaneamente due requisiti:**
 - **non incorre in nessun motivo di diniego;**
 - **è conforme al PAT adottato.**

2. Ai sensi dell’articolo 48 comma 5 bis della L.R. 11/2004, a seguito dell’entrata in vigore del P.A.T., il Piano Regolatore Generale vigente acquista il valore e l’efficacia del PI, per le sole parti compatibili con il P.A.T., ~~anche se non graficamente individuate~~, nei limiti di cui al termine di decadenza dell’art. 18, comma 7, della L.R. 11/2004, ferma restando la specifica disciplina per i vincoli preordinati all’esproprio prevista dalla normativa vigente.

3. Ai sensi del comma 11, art. 14 della L.R. 11/2004, l’entrata in vigore del P.A.T. comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti, limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che per i piani di iniziativa pubblica e/o convenzionati in cui i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini previsti per la loro ultimazione.

4. Determinano un’automatica variante al PAT le seguenti fattispecie:

- a) **La localizzazione di un’opera pubblica in variante al P.L., nuove opere pubbliche o nuove aree a servizi, in armonia con la V.A.S. e/o previa verifica di sostenibilità, comportano l’automatica variazione al PAT ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3, della L.R. 11/2004;**
- b) **l’applicazione di norme giuridiche ed atti di pianificazione - comunque denominati - che comportino automatica variazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica di livello inferiore, sempre che la variante non alteri negativamente i contenuti sostanziali della pianificazione territoriale operata dal PAT, ed il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità contenuti nella VAS, comporta la corrispondente variazione automatica al PAT;**
- c) **la localizzazione di opere pubbliche, secondo le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n° 327/2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – e dalla Legge Regionale 7 novembre 2003 n° 27 – Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche, comportano l’automatica variazione al PAT ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3, della L.R. 11/2004;**
- d) **in tutti i casi in cui norme regionali e statali ed atti di pianificazione di livello superiore prevedono espressamente l’effetto di variante automatica al PAT;**

5. Non costituiscono variante al PAT le seguenti fattispecie:

- a) **le limitate variazioni dei limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti operate dal PI che siano adeguatamente giustificate, anche conseguenti alla definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche, con particolare riferimento alle procedure ad evidenza pubblica, purché non contrastino con le finalità ed i criteri di definizione dei limiti stessi assunti dal PAT, nel rispetto della quantità massima di**

consumo di suolo ammesso, dell'equilibrio ambientale e delle condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati della V.A.S. e V.C.I, non comportano variante al PAT;

- b) le modifiche dei confini comunali prese in accordo con i Comuni limitrofi;
- c) le intervenute norme del PTRC e del PTCP aventi natura di prescrizione, indipendentemente dal formale recepimento nel PAT. In tal caso le eventuali norme in contrasto con le disposizioni sovraordinate andranno disapplicate.

6. La variazione delle norme o degli strumenti di pianificazione sovraordinati o di settore prevalenti, anche laddove richiamati nel PAT, che renda questo strumento contrastante con la nuova disposizione, ferme restando le norme transitorie previste dalla nuova fonte, comporta la disapplicazione della norma del PAT divenuta illegittima fino alla variante di adeguamento.

7. E' sempre ammesso il recepimento dei contenuti della pianificazione sovraordinata, con i tempi e le modalità di adeguamento, nonché l'eventuale disciplina transitoria da applicarsi fino all'adeguamento, stabiliti dallo strumento sovraordinato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della L.R. 11/2004.

8. L'attuazione delle previsioni del P.A.T. mediante P.I. potrà avvenire anche per stralci, nel rispetto dei criteri di omogeneità degli interventi e di coerenza con le linee strategiche degli strumenti urbanistici di livello superiore.

9. Le varianti al P.R.G. in corso di approvazione, per le parti compatibili con il P.A.T., successivamente alla loro approvazione acquistano il valore e l'efficacia del P.I.

10. Eventuali modifiche del PTRC e del PTCP, nonché le norme dei piani delle competenti Autorità di Bacino determinano per il Comune l'applicazione del regime di salvaguardia relativamente alle prescrizioni e ai vincoli dei suddetti piani.

Art. 57

I primi tre commi della norma paiono allo stato superati e, pertanto, vanno stralciati.

La gran parte dei rimanenti contenuti della norma sono stati importati nell'art. 56 che tratta i temi della salvaguardia, delle norme finali e delle fattispecie di variante automatica. Formalmente l'intero articolo viene stralciato, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi.

MODIFICA D'UFFICIO: stralciare l'art. 57

MODIFICA D'UFFICIO: l'art. 58 viene numerato come 57

MODIFICA D'UFFICIO: l'art. 59 viene numerato come 58.

L'art. 59, inoltre, al comma 2, secondo trattino, prevede la direttiva per il PI di individuare aree idonee all'insediamento di "fonti rinnovabili di energia presenti o ipotizzabili". Detta facoltà, tuttavia, è ascrivibile solamente alla Regione, per cui la previsione deve essere stralciata.

MODIFICA D'UFFICIO: all'art. 59, comma 2, stralciare "~~localizzano aree idonee all'applicazione di eventuali fonti rinnovabili di energia presenti o ipotizzabili sul territorio comunale;~~".

Compatibilità rispetto al P.T.R.C.

Gli strumenti di rango regionale sono il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento approvato con DGRV n. 62 del 30/06/2020. Trattasi di strumento che funge da quadro di riferimento per guidare e armonizzare la pianificazione generale, di settore, provinciale e comunale. Il P.A.T. di Pettorazza Grimani, in tal senso, appare coerente con le direttive rivolte ai PAT e non contiene norme contrastanti con le prescrizioni del PTRC, salvo che per quanto concerne le seguenti considerazioni sull'art. 19 del PAT "ambiti naturalistici di livello regionale".

Premesso che nel vigente PTRC non si rinvergono gli ambiti naturalistici di cui alla norma né essi paiono indirettamente richiamati attraverso la norma di raccordo dell'articolo 80 dello stesso PTRC/2020, si chiede ex comma 5 art. 14 L.R. 11/2004 se detta norma rappresenti un refuso e pertanto vada stralciata o essa rappresenti un autonomo esercizio di potere pianificatorio con cui si recuperano i contenuti del previgente PTRC/1992; in tal caso tuttavia si chiede ai sensi di quale norma di cui all'art.13 LR 11/2004 si agisce con conseguente modifica dell'articolo 19 in discorso.

Con nota prot. 3145 del 7/7/2023, assunto al protocollo provinciale col numero 16054 in pari data, il Comune CONFERMA CHE trattasi di un refuso e pertanto, alla luce dell'entrata in vigore del "nuovo" PTRC, l'art. 19 del PAT va stralciato.

MODIFICA D'UFFICIO. Art. 19 : stralciare l'intero articolo.

Art. 79 PTRC

Va evidenziato che nell'elenco regionale "documento per la valorizzazione del paesaggio veneto" cap. terzo "sistemi di valore" sono citati la Casa Littoria e il Municipio, che potrebbero essere individuati, se ritenuti di pregio, anche alla luce dell'art. 79 del PTRC. In questo caso, poiché già vincolati nel PAT (e, quindi ritenuti implicitamente di pregio), tali edifici rientrano nella disciplina degli artt. 37 e 15, per cui non richiedono un'ulteriore specifica norma di tutela, giacché le succitate disposizioni del PAT ne garantiscono la salvaguardia, valorizzazione, recupero e riqualificazione.

PRONTUARIO DELLE MITIGAZIONI

Dato atto che nel Rapporto Ambientale (in particolare al cap. 9) viene approfondito in modo particolarmente efficace il tema della mitigazione degli effetti ambientali negativi discendenti dall'attuazione delle strategie del PAT, si ritiene che le azioni ivi proposte meritino di essere non solo concretamente attuate, ma anche formalizzate in apposito prontuario.

Alla luce di ciò, si esprime al Comune il SUGGERIMENTO di mettere in pratica le suddette azioni di mitigazione, eventualmente anche dotandosi di apposito Prontuario quale appendice dello stesso PI.

Valutazione Ambientale Strategica

Si allegano alla presente Relazione istruttoria (all. C.) il parere espresso dalla Commissione regionale per la VAS n. 296 del 23 dicembre 2021.

In sintesi, la Commissione regionale per la VAS effettua i seguenti rilevati:

1. Recepire quanto espressamente indicato nell' *"Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n.264/2021"*;
2. Integrare l' *"Art.42 – Aree ed Ambiti di urbanizzazione consolidata"* delle N.T.O del PAT, nel modo seguente.
"Prescrizioni"
14. Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, le previsioni che demandano al P.I. o ad un PUA l'attuazione, dovranno essere sottoposte a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 della LR 29/2019 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all'infanzia";
3. Integrare l' *"Art.46 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso"* nel modo seguente:
"Prescrizioni"
9. Gli interventi di sviluppo insediativo residenziale, visto il contesto urbanistico nel quale saranno realizzate e l'interferenza con le zone a rischio esondazione, dovranno essere valutate in una specifica Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.; è fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 della LR 29/2019 "Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo dl territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all'infanzia";
4. Integrare l' *"Art.46 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso"* nel modo seguente:
"Prescrizioni"
9....OMISSIS...

10. *Ai fini dell'assoggettabilità alla procedura VAS, le nuove previsioni di sviluppo produttivo/commerciale che demandano al P.I. o ad un PUA l'attuazione, dovranno essere sottoposte a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.*
5. Integrare, in considerazione della tipologia del metodo valutativo scelto dal valutatore e delle informazioni disponibili ai fini della sicurezza umana e delle matrici ambientali, paesaggistiche e antropiche, l'”*Art. 43 – Ambiti di riconversione funzionale delle aree produttive esistenti*” del PAT nel modo seguente:
“Prescrizioni”
 3. *Gli strumenti urbanistici che daranno attuazione alle azioni di cui al presente articolo, dovranno essere sottoposti, in fase di attuazione, a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii;*
6. Integrare, in considerazione della tipologia del metodo valutativo scelto dal valutatore e delle informazioni disponibili ai fini della sicurezza umana e delle matrici ambientali, paesaggistiche e antropiche l'”*Art.44 – Ambiti di riqualificazione e riconversione*” del PAT nel modo seguente:
“Prescrizioni”
 6. *Gli strumenti urbanistici che daranno attuazione alle azioni di cui al presente articolo, dovranno essere sottoposti, in fase di attuazione, a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii;*
7. aggiornare le norme tecniche del PAT sostituendo i riferimenti normativi e di adozione (DGR n.427 del 10.04.2013) alla “*variante PTRC*” e “*PTRC del 2009*”, con i corretti riferimenti al vigente PTRC approvato con Delibera di Consiglio Regionale n.62 del 30 giugno 2020;

Esito proposto PROVINCIA

Condividendo sostanzialmente le valutazioni espresse dalla Commissione regionale per la VAS, si propongono i seguenti esiti istruttori.

1. In ordine al recepimento del parere VINCA 264/2021 e, in particolare, alle prescrizioni in esso contenute, si constata come le stesse siano omogenee coi contenuti del Piano degli Interventi, dal quale potranno esser recepite e osservate.
- Alla luce di ciò si **PRESCRIVE** che il PIANO DEGLI INTERVENTI garantisca di osservare le prescrizioni dettate in sede di Valutazione di Incidenza Ambientale n. 264/2021, così come recepite dal parere VAS n. 296 del 23 dicembre 2021, declinandole in modo puntuale in relazione alle specificità ambientali del territorio comunale.
2. **MODIFICA D’UFFICIO:** Integrare l’art. 42 nel modo seguente: **“7. Le previsioni di sviluppo insediativo residenziale che demandano l’attuazione del PAT al P.I. o ad un PUA dovranno essere sottoposte a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 152/2006, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 della LR 29/2019”;**
3. e 4. **MODIFICA D’UFFICIO:** Integrare l’art. 46 nel modo seguente: **“Prescrizioni**
9. Gli interventi di sviluppo insediativo residenziale, visto il contesto urbanistico nel quale saranno realizzate e l’interferenza con le zone a rischio esondazione, e le nuove previsioni di sviluppo produttivo/commerciale dovranno essere valutati in una specifica Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 della L.R. 29/2019.”.
5. **MODIFICA D’UFFICIO:** Integrare, in considerazione della tipologia del metodo valutativo scelto dal valutatore e delle informazioni disponibili ai fini della sicurezza umana e delle matrici ambientali, paesaggistiche e antropiche, l’art. 43 del PAT nel modo seguente: **“Prescrizioni**
3. Gli strumenti urbanistici che daranno attuazione alle azioni di cui al presente articolo, dovranno essere sottoposti, in fase di attuazione, a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 12 del D.lgs 152/2006”.

6. MODIFICA D'UFFICIO: Integrare, in considerazione della tipologia del metodo valutativo scelto dal valutatore e delle informazioni disponibili ai fini della sicurezza umana e delle matrici ambientali, paesaggistiche e antropiche, l'art. 44 del PAT nel modo seguente: "**Prescrizioni**

6. Gli strumenti urbanistici che daranno attuazione alle azioni di cui al presente articolo, dovranno essere sottoposti, in fase di attuazione, a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006".

7. Il suggerimento si ritiene assorbito dalle modifiche apportate all'art. 57

8. Si ritiene di far proprio il suggerimento di cui al n. 14 del parere, introducendolo all'art. 57 (ex 58) del PAT "Piano di monitoraggio".

MODIFICA D'UFFICIO: all'art. 57, dopo il comma 7, aggiungere il comma 8 "**8. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi, nonché quelli derivanti dalle scelte di piano, per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel rapporto ambientale.**".

In merito alle "prescrizioni" che il parere VAS rivolge direttamente al PI e che non siano già state introitate nelle NT del PAT (nn. da 8 a14 della sintesi del parere), si ritiene di RACCOMANDARE la loro considerazione in sede di realizzazione e attuazione del PI.

D) valutazione delle osservazioni pervenute

Non sono state formulate osservazioni nei confronti del P.A.T.

CONCLUSIONI

In esito alle analisi e alle valutazioni compiute, si propone **l'approvazione** del P.A.T. del Comune di Pettorazza Grimani- adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 5 aprile 2019, con le **modifiche d'ufficio** alle Norme Tecniche e agli Elaborati Grafici di progetto indicate nei punti C) del presente Parere Istruttorio e con l'introduzione della Tavola P6 *Contenuti PRG compatibili con il PAT* (all. A). Va da sé che il quadro conoscitivo dovrà essere adeguato al piano, così come approvato secondo quanto sopra.

Al fine di rendere efficace e organico il sistema di pianificazione comunale, si propongono altresì alcuni **raccomandazioni/suggerimenti** e una **prescrizione** da utilizzare nella stesura del Piano degli Interventi.

Si dà atto che tutto il materiale istruttorio, ivi compresi i pareri e le altre manifestazioni di giudizio, gli approfondimenti e i documenti utilizzati e pervenuti, sono depositati presso gli Uffici dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente, per ragioni di semplificazione contenendo il presente parere solo quelle parti che producono modifiche d'ufficio al PAT o suggerimenti/raccomandazioni per il PI.

Si allega pertanto con valore costitutivo la Tavola P6 *Contenuti PRG compatibili con il PAT*, mentre, al fine di agevolare la lettura e l'immediata comprensione della presente analisi, si allega al presente parere, con mero valore consultivo, il parere espresso dalla Commissione VAS n. 296 del 23/12/2021 (all. B).

Rovigo, aprile 2024

Arch. Paolo Marzolla

Dott.ssa Martina Callegari

Ing. Giovanni Andriotto

Si allegano:

A. Tavola P6 *Contenuti PRG compatibili con il PAT*

B. Parere VAS n. 296 del 23/12/2021